



BERICA VITA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Approvato dal Cda di Berica Vita S.P.A.

in data 06/06/2018



PARTE GENERALE

INDICE

PARTE GENERALE	1
STRUTTURA DEL DOCUMENTO	9
CAPITOLO 1.....	10
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO	10
1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti	10
1.2. Le fattispecie di reato individuate dal Decreto e le modalità di commissione dei reati	11
1.3. I presupposti della responsabilità amministrativa	16
1.3.1 Presupposti oggettivi: la commissione del reato presupposto da parte di soggetti in posizione “apicale” ovvero “sottoposti” all’altrui direzione e vigilanza nell’interesse o a vantaggio dell’ente.....	16
1.3.2 Presupposti soggettivi: colpa in organizzazione e modello organizzativo	19
1.3.3 L’esclusione della responsabilità	19
1.4. La responsabilità nei gruppi societari	20
1.5. Le sanzioni.....	24
1.6. Le vicende modificative dell’ente	25
1.7. Linee guida delle associazioni di categoria	26
CAPITOLO 2.....	30
ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI BERICA VITA.....	30
2.1 Il Gruppo Cattolica	30
2.1 Strumenti aziendali esistenti quali presupposto del Modello - Sistema dei Controlli interni di Berica Vita.....	31
2.1.1 Ruoli e Responsabilità	33
2.1.2 Sistema dei controlli interni	34
2.1.3 Attività di controllo e separazione dei compiti	34
2.1.4 Collaborazione fra Funzioni ed Organi di controllo	35
2.1.5 Formalizzazione dei processi aziendali e della normativa interna	35
2.1.6 Reporting e comunicazioni	35
2.1.7 Esternalizzazione delle attività aziendali	36
2.2 Finalità del Modello	36
2.3 Modello e Codice di Comportamento.....	37
2.4 Metodologia di predisposizione e adozione del Modello della Società.....	37
2.5 Modifiche ed aggiornamento del Modello	39
2.6 Adozione del Modello	39
CAPITOLO 3.....	40
3.1 Destinatari del Modello	40
CAPITOLO 4.....	40
4.1 Prestazioni da parte di società terze o interne al gruppo.....	40
CAPITOLO 5.....	41
L’ORGANISMO DI VIGILANZA DI BERICA VITA S.P.A.	41
5.1. Funzione dell’Organismo di Vigilanza	41

5.2	Istituzione dell'OdV in Berica Vita S.p.a.	42
5.2.1	Requisiti dell'OdV e dei suoi componenti	42
5.2.2	Nomina e composizione dell'OdV	45
5.2.3	Durata dell'incarico e cause di cessazione dell'OdV e dei singoli componenti	46
5.3	Funzionamento, compiti e poteri	48
5.3.1	Funzionamento e organizzazione delle attività	48
5.3.2	Compiti dell'OdV	49
5.3.3	Poteri dell'OdV	51
5.4	Flussi informativi	52
5.4.1	Flussi informativi verso l'OdV e dall'OdV	52
5.4.2	Flussi informativi verso l'OdV	52
5.4.3	Flussi informativi dall'OdV	54
5.5	L'Organismo di Vigilanza all'interno del Gruppo	55
5.5.1	La configurazione dell'OdV e i rapporti nell'ambito del Gruppo	55
5.5.2	Le attività di vigilanza e reporting all'interno del Gruppo	55
CAPITOLO 6.		56
DISPOSIZIONI DISCIPLINARI E SANZIONATORIE		56
6.1.	Funzione e principi generali	56
6.2.	Criteri generali di irrogazione delle sanzioni	58
6.3	Misure disciplinari	58
6.3.1	Misure nei confronti dei dipendenti non dirigenti	58
6.3.2	Misure nei confronti dei dirigenti	60
6.3.3	Misure nei confronti degli amministratori	60
6.3.4	Misure nei confronti dei sindaci	60
6.3.5	Misure nei confronti dei componenti dell'OdV (rinvio)	60
6.3.6	Rapporti con terze parti	61
CAPITOLO 7.		61
COMUNICAZIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE		61
7.1	Principi generali	61
7.2	Comunicazione del Modello	61
7.3	Piano di formazione	62
7.3.1	Obiettivi del piano di formazione	62
CAPITOLO 8.		63
CATALOGO DEI REATI APPLICABILI ALLA SOCIETÀ BERICA VITA.		63
8.1	Le fattispecie dei reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione	64
8.1.1	Criteri per la definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio	64
8.1.2	Fattispecie di reato applicabili alla Società	67
8.2	Le fattispecie dei reati societari	73
8.2.1	Fattispecie di reato applicabili alla Società	74
8.3	Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata	80
8.3.1	Le fattispecie dei reati transnazionali	80
8.3.2	Le fattispecie dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	81
8.3.3	Fattispecie di reato applicabili alla Società	82
8.4	Le fattispecie dei delitti contro la personalità individuale	84
8.4.1	Fattispecie di reato applicabili alla Società	84
8.5	Le fattispecie dei reati e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato	85
8.5.1	Fattispecie di reato applicabili alla Società	86

8.6	Le fattispecie di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio	90
8.6.1	Fattispecie di reato applicabili alla Società	90
8.7	La fattispecie di reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	95
8.7.1	Fattispecie di reato applicabili alla Società.....	95
8.8	Le fattispecie di delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	96
8.8.1	Fattispecie di reato applicabili alla Società	97
8.9	Le fattispecie di reato di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies).....	99
8.9.1	Le fattispecie dei reati applicabili.....	99
8.9.2	Fattispecie di reato applicabili alla Società	102
8.10	Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito di dati.....	107
8.10.1	Fattispecie di reato applicabili alla Società	108
8.11	Le fattispecie dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto).....	110
8.11.1	Le fattispecie dei reati applicabili	110
8.11.2	Fattispecie di reato applicabili alla Società	111
8.12	Le fattispecie dei reati contro l'industria e il commercio	113
8.12.1	Fattispecie di reato applicabili alla Società	114
8.13	Le fattispecie dei reati ambientali.....	115
8.13.1	Fattispecie di reato applicabili alla Società	115
8.14	La fattispecie del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	117
8.14.1	Fattispecie di reato applicabile alla Società	118
8.15	La riforma del Codice Antimafia	118
8.16	Le fattispecie di reato di cui alla Legge Europea 2017	119

Definizioni

- **Attività sensibili:** attività di Berica Vita nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione dei reati di cui al Decreto
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato dalla Società
- **Codice di Comportamento:** il codice etico promulgato da Cattolica Assicurazioni e adottato da Berica Vita S.p.A., che contiene gli obblighi giuridici e i doveri morali e definisce l'ambito della responsabilità etica e sociale di ciascun soggetto che opera nel Gruppo
- **Codice disciplinare:** il codice che definisce le regole di condotta che il lavoratore è tenuto ad osservare sul luogo di lavoro e individua, nel caso di inosservanza delle stesse, le procedure di contestazione, le infrazioni e le relative sanzioni
- **Consulenti:** soggetti che, in ragione delle competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale
- **Decreto o D.Lgs. 231/2001 o Decreto 231:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni
- **Dipendenti:** soggetti aventi con la Società un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o somministrati da agenzie per il lavoro
- **Gruppo:** il Gruppo assicurativo composto dalla Società Cattolica di Assicurazione S.C.p.A. (Capogruppo) e dalle altre società dalla stessa controllate
- **Linee guida Confindustria:** documento-guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto
- **Modello o MOGC:** Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto 231/2001 adottato dalla Società
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, cui la Società ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento
- **Organi sociali:** Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale della Società
- **Reati:** i reati (delitti e contravvenzioni) di cui agli artt. 24 e ss. del Decreto 231/2001
- **Partner:** controparti contrattuali della Società, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata
- **Sanzioni Disciplinari:** sistema sanzionatorio interno adottato dalla Società a fronte della violazione delle disposizioni del modello da parte dei suoi destinatari;
- **Sistema di Controllo Interno:** è un complesso di regole, procedure e strutture organizzative volte ad assicurare il buon andamento dell'impresa ed a garantire, in particolare, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'adeguato controllo dei rischi, l'attendibilità e l'integrità del sistema informativo, la salvaguardia del patrimonio e la conformità dell'attività d'impresa alle normative applicabili ed alle

direttive aziendali;

- **Società o Berica Vita:** *Berica Vita S.p.A.*, con sede legale in Vicenza, Via Battaglione Framarin 18 e Direzione Generale /Sede Operativa situate in Via Carlo Ederle, 45 Verona.
- **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società
- **Soggetti subordinati:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali
- **Strumenti di Attuazione del Modello:** Statuto, organigramma, funzionigramma, policy, processi e procedure, sistema delle deleghe
- **TUF: Decreto Legislativo 24 febbraio** 1998, n. 58, c.d. “Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria” e successive modificazioni o integrazioni.

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento è composto da una Parte Generale e una Parte Speciale.

La Parte Generale ha ad oggetto

- la disciplina contenuta nel Decreto 231/2001 e i presupposti della Responsabilità Amministrativa;
- Il perimetro normativo specificamente applicabile a Berica Vita, inclusa la descrizione delle fattispecie di reato ex D.Lgs 231/01 rilevanti per la stessa;
- Il Modello organizzativo adottato da parte della Compagnia con l'indicazione dei destinatari del Modello, dei principi di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, la definizione di un sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare le violazioni del Modello e l'indicazione degli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

La Parte Speciale, composta da più sezioni, riporta ed analizza le Aree aziendali di Berica Vita le cui attività sono state identificate dalla Compagnia come "sensibili" al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. A fronte di ogni Area aziendale, delle relative attività sensibili e dei processi nei quali queste sono mappate, nell'ambito della Parte Speciale, sono indicati i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello:

- la mappatura delle attività a rischio-reato che definisce, per ogni area aziendale della Società, i processi, le attività sensibili, i reati e i relativi presidi di controllo;
- il Codice di Comportamento, che definisce i principi e le norme di comportamento della Società;
- gli Strumenti di Gestione del Modello.

CAPITOLO 1

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO

1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel recepire la normativa internazionale in merito alla lotta alla corruzione, introduce e disciplina la responsabilità amministrativa derivante da reato degli enti collettivi, che fino al 2001 potevano unicamente essere chiamati a rispondere, in via solidale, di multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti.

Il Decreto, entrato in vigore in data 4 luglio 2001, è stato emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001 n. 140, al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

La natura di questa forma di responsabilità degli enti è di genere "misto" e la sua peculiarità risiede nel fatto che la stessa coniuga aspetti del sistema sanzionatorio penale e di quello amministrativo.

La nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula una natura sostanzialmente penale, così differenziandosi dalle preesistenti sanzioni irrogabili agli enti. Infatti, anche se espressamente qualificata dal legislatore come amministrativa, essa, poiché conseguenza di un reato e legata alle garanzie del processo penale, presenta tratti caratteristici che la distinguono dalla responsabilità per illecito amministrativo definita dalla L. 689/1981 e ne assimilano taluni aspetti alla disciplina della responsabilità penale.

In particolare, il procedimento di accertamento della responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 è di competenza del giudice penale ed è regolato, sia pur con alcune deroghe, dalla disciplina processual-penalistica: il luogo dell'accertamento è il processo penale, su iniziativa del Pubblico Ministero, in un processo collaterale e autonomo ma assolutamente parallelo e contestuale a quello istruito per l'accertamento della responsabilità penale vera e propria dell'autore del reato presupposto.

La responsabilità amministrativa dell'ente è quindi distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l'autore del reato, o quando il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. In ogni caso, la responsabilità dell'ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica. La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia. Tuttavia, a tal proposito, un'ordinanza del GIP del Tribunale di Milano (ordinanza 13 giugno 2007; v. anche GIP Milano, ordinanza 27 aprile 2004, e Tribunale di Milano, ordinanza 28 ottobre 2004) ha sancito, fondando la decisione sul principio di territorialità, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione a reati commessi da enti esteri in Italia.

Esaminando nel dettaglio il contenuto del Decreto Legislativo 231/2001, l'articolo 5, 1° comma, sancisce la responsabilità della Società qualora determinati reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, amministratori e direttori generali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a (e.g. dipendenti non dirigenti).

1.2. Le fattispecie di reato individuate dal Decreto e le modalità di commissione dei reati

I reati presupposto

L'ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – indicati dal Decreto¹.

¹ Il Decreto è stato oggetto delle seguenti modifiche: Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, che ha introdotto l'art. 25-bis «Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo», in seguito ampliato e modificato in «Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento» dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99; Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha introdotto l'art. 25 ter «Reati Societari»; Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha introdotto l'art. 25 quater «Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico»; Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto l'art. 25 quinquies «Delitti contro la personalità individuale»; Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha introdotto l'art. 25 sexies «Abusi di mercato»; Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l'art. 25 quater.1 «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»; Legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha introdotto la responsabilità degli enti per i reati transnazionali; Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha introdotto l'art. 25 septies «Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme

Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie di seguito indicate:

- reati connessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)²;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*³);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis.1*);
- reati societari (art. 25 *ter*⁴);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 *quater*);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25 *quater.1*);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinqies*);
- reati di abusi di mercato (art. 25 *sexies*);
- reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché

antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro», in seguito modificato in «*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*» dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha introdotto l'art. 25 *octies* «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»; Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto l'art. 24 *bis* «Delitti informatici e trattamento illecito di dati»; Legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto l'art. 24 *ter* «Delitti di criminalità organizzata»; Legge 23 luglio 2009, n. 99 – già citata – che ha introdotto l'art. 25 *bis.1* «Delitti contro l'industria e il commercio» e l'art. 25 *novies* «*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*»; Legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto l'art. 25 *decies* «*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*»; D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha introdotto l'art. 25 *undecies* «*Reati ambientali*»; D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (c.d. «Testo Unico dell'immigrazione») che ha introdotto l'art. 25 *duodecies* «*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*».

² Art. 25 del Decreto, come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*».

³ La legge 17 aprile 2014, n. 62, ha modificato, con decorrenza dal 18 aprile 2014, il testo dell'art. 416 *ter* c.p. «Scambio elettorale politico mafioso».

⁴ Art. 25 *ter* del Decreto, come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha introdotto il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 del Codice Civile e dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, recante «*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*», che ha modificato la disciplina della corruzione tra privati ed introdotto il reato di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635-*bis* del Codice Civile.

autorinciclaggio (art. 25 *octies*);

- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*);
- reati ambientali (art. 25 *undecies*);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*) unitamente al reato di trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 3, 3-bis e 3-ter D. Lgs. 286/1998) e al reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/1998) come introdotti dal nuovo Codice Antimafia;
- i reati di "Razzismo e xenofobia" introdotti dall'articolo 5, del Capo II, della Legge Europea 2017 (Art. 25-*terdecies*);
- reati transnazionali (art. 10, Legge 16 Marzo 2006, n.146) – i reati transnazionali costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti se commessi in modalità transnazionale.

Si evidenzia che il catalogo dei reati presupposto è stato notevolmente ampliato nel corso degli anni e che la responsabilità, inizialmente circoscritta ai reati dolosi,⁵ è stata successivamente estesa ai reati colposi.⁶

L'applicabilità e la rilevanza di ciascun reato per la Società sono oggetto di approfondimento al Capitolo 3 della presente Parte Generale e nella Parte Speciale.

I reati commessi all'estero

Il Decreto prevede all'art. 4 che l'ente possa essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - rilevanti ai fini del Decreto - commessi all'estero, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- che esso abbia la sede principale in Italia;
- che nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;

⁵ Secondo l'art. 43 del Codice Penale, il delitto è doloso o secondo l'intenzione quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente voluto o preveduto come conseguenza della propria azione od omissione.

⁶ Secondo l'art. 43 del Codice Penale, il delitto è colposo o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

- che, nei casi in cui il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, detta richiesta sia formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

I reati tentati

La responsabilità amministrativa dell'ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei delitti presupposto sia commesso nella forma del tentativo⁷. In particolare l'art. 26 del Decreto, al comma 1, statuisce che *“Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente Decreto”*.

Il concorso di persone

Il reato può risultare dalla collaborazione di più persone. L'art. 110 del Codice Penale, che disciplina il concorso di persone, ha una funzione espansiva della punibilità, in quanto prevede la rilevanza e la punibilità, per i singoli reati, anche delle condotte realizzate in concorso con altri soggetti. Si ha concorso di persone in presenza dei seguenti tre elementi: 1) la pluralità di soggetti (*“quando più persone”*); 2) la realizzazione di un fatto tipico, quanto meno il tentativo di un delitto (*“medesimo reato”*); 3) un contributo (*“concorrono”*), cioè un apporto obiettivamente rilevante da parte del compartecipe.

L'associazione a delinquere

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la Legge 94/2009 (cd. Pacchetto Sicurezza) ha introdotto nel Decreto il nuovo art. 24 *ter*, il quale annovera, tra gli altri reati, l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.).

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale. Il reato associativo è caratterizzato pertanto dagli elementi fondamentali di seguito riportati:

⁷ Prima della consumazione, la commissione del reato (doloso) è caratterizzata da una sequenza di atti: ideazione, preparazione esecuzione. Tra la preparazione e l'esecuzione si colloca il tentativo. Secondo l'art. 56 del Codice Penale, il tentativo consiste nel compimento di atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, non seguiti dalla consumazione (*“se l'azione non si compie o l'evento non si verifica”*).

- *stabilità e permanenza*: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- *indeterminatezza del programma criminoso*: l'associazione a delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato; lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);
- *esistenza di una struttura organizzativa*: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

La sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta sanzione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'ente stesso. Si precisa, inoltre, come dall'esame della giurisprudenza emerga che attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi non solo i reati espressamente previsti dal Decreto ma anche i reati non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente⁸.

Con particolare riferimento ai reati non previsti espressamente dal Decreto 231, si ravvisa un orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, in particolare consolidatosi circa il delitto di associazione per delinquere – ex art. 416 c.p. – anche a carattere transnazionale – ex L. 146/2006 - finalizzato ai reati di frode fiscale. Tale orientamento affonda le proprie radici in una serie di pronunce della Corte di legittimità che evidenziano che il profitto, inteso come l'insieme dei benefici tratti dall'illecito associativo, può consistere anche nel complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme dei reati fine – ossia, nel caso di specie, dalle fattispecie di frode fiscale. Il reato associativo è del tutto autonomo dai reati fine, la cui

⁸ Si cita, a titolo esemplificativo, Cassazione Sezione III Penale, sentenza n. 24841 del 6/06/2013, concernente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti di società indagata per delitti di criminalità organizzata in relazione al delitto di associazione per delinquere finalizzato al reato di evasione fiscale..

esecuzione è tuttavia agevolata proprio dall'esistenza di una stabile struttura organizzativa e da un comune progetto delinquenziale⁹.

Tale maggioritario orientamento è andato consolidandosi¹⁰ con pronunce che hanno stabilito che il delitto di associazione per delinquere può essere considerato in sé idoneo a generare un profitto in via del tutto autonoma rispetto a quello prodotto dai reati fine, in quanto "[...] proprio il rapporto esistente tra reato-mezzo e reati-fine, che è quello intercorrente tra il reato associativo e i reati-scopo, rende il fatto tipico del primo delitto diverso dal fatto tipico dei secondi sicché non appare giustificabile la tesi che non ammette la possibilità di imputare direttamente al reato associativo il profitto dei reati-fine". Il reato di associazione per delinquere implica che gli associati agiscano nella consapevolezza delle attività volte alla realizzazione del comune programma criminale e dei profitti che ne derivano, ossia dei profitti che l'associazione vada concretamente e periodicamente a conseguire in maniera duratura e permanente, anche e soprattutto attraverso la consumazione dei reati programmati.

Di conseguenza, dall'esame della giurisprudenza di legittimità emerge come i proventi realizzati con la consumazione dei reati-fine costituiscono il vantaggio per il quale il reato associativo è stato concepito, anche in funzione della prevedibile ripartizione degli utili, del cui conseguimento tutti gli associati devono pertanto rispondere. Per questa ragione il profitto dei reati-fine ben può essere direttamente considerato come profitto del reato associativo¹¹, senza che si abbia alcuna inaccettabile duplicazione di esso.

Un orientamento minoritario della giurisprudenza di legittimità¹², rimasto isolato, pare escludere, d'altra parte, che ai reati non previsti espressamente dal Decreto 231 si possa dare rilevanza nella prospettiva di una loro imputazione quali delitti scopo del reato associativo, in base al rilievo che in tal modo l'art. 416 c.p. si trasformerebbe in una disposizione "aperta", in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D.Lgs.n.231/2001.

1.3. I presupposti della responsabilità amministrativa

1.3.1 Presupposti oggettivi: la commissione del reato presupposto da parte di soggetti in posizione

⁹ Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 46162 del 23/11/2015, che cita Cassazione Sezione III Penale, sentenza n.5869 del 27/01/2011; Cassazione Sezione III Penale, sentenza n. 11969 del 24/02/2011 Cassazione Sezione II Penale, sentenza n. 2960 del 26/06/2014).

¹⁰ Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 26721 del 04/03/2015.

¹¹ Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 11969 del 24/02/2011.

¹² In particolare, si cita Cassazione Sezione VI Penale, sentenza n. 3635 del 20/12/2013.

“apicale” ovvero “sottoposti” all’altrui direzione e vigilanza nell’interesse o a vantaggio dell’ente

Soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all’altrui direzione

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l’ente sia sanzionabile ai sensi del Decreto 231 devono essere integrati altri elementi. Tali ulteriori presupposti della responsabilità degli enti possono essere distinti in “oggettivi” e “soggettivi”.

Il primo presupposto oggettivo è integrato dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all’ente da un rapporto qualificato. A riguardo si distingue tra:

- *soggetti in posizione apicale*, cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l’amministratore, il direttore di un’unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l’ente stesso. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto dell’ente. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione dell’ente o di sue sedi distaccate;
- *soggetti subordinati*, ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i dipendenti e i collaboratori e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati, oltre ai collaboratori, vi sono anche i promotori e i consulenti, che su mandato dell’ente compiono attività in suo nome. Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale dell’ente, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell’interesse dell’ente stesso.

L’interesse o vantaggio dell’ente

Ulteriore presupposto oggettivo è rappresentato dal fatto che il reato sia commesso “nell’interesse o a vantaggio dell’ente”; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l’*interesse* sussiste quando l’autore del reato ha agito con l’intento di favorire l’ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il *vantaggio* sussiste quando l’ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

Pertanto, solo se un soggetto in posizione apicale o subordinata commette il reato *nell'interesse o a vantaggio dell'ente* quella condotta può dirsi ascrivibile all'ente e può configurarsi in capo allo stesso una autonoma responsabilità in base al Decreto 231. Viceversa, laddove sia possibile accertare che uno dei soggetti indicati nell'art. 5 abbia commesso il reato "*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*", con condotte estranee alla politica dell'ente, non sarà possibile addebitare a quest'ultimo alcuna responsabilità.

L'aggettivo "esclusivo" che qualifica l'interesse induce a ritenere la configurabilità della responsabilità amministrativa a carico dell'ente anche qualora l'autore del reato abbia agito per il perseguimento di un interesse proprio concorrente con quello della persona giuridica nel cui interno agisce.

La scelta del legislatore di ricorrere alla congiunzione "o" ha una chiara valenza disgiuntiva con la conseguenza che a tale scelta corrisponde l'esplicita volontà di individuare due presupposti distinti ed alternativi, e non un concetto unitario¹³, entrambi idonei a determinare, ove esistenti, la riconducibilità del reato alla persona giuridica.

La responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un *vantaggio* patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'*interesse* dell'ente. Il miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, ad es., sono casi che coinvolgono gli interessi dell'ente senza apportargli però un immediato vantaggio economico.

L'interesse e vantaggio nei reati colposi

L'espressione "*nell'interesse o a vantaggio*" dell'ente è stata pensata con riferimento ai reati dolosi, cui in origine e per alcuni anni è rimasta circoscritta la "parte speciale" del sistema introdotto con il Decreto 231.

Pertanto, le considerazioni svolte con riguardo ai concetti di "interesse" e di "vantaggio" non possono essere estese *sic et simpliciter* alle ipotesi di responsabilità dell'ente dipendente da un reato colposo.

Nei reati colposi il concetto di "*interesse*" dell'ente, valutabile *ex ante*, richiama la condotta attiva od omissiva fondata sull'infrazione di una norma prevenzionistica; i reati sono imputabili all'ente allorché l'inosservanza

¹³ Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 3615/2005), i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi come concetto unitario, ma dissociati, essendo palese la distinzione tra quello che potrebbe essere inteso come un possibile guadagno prefigurato come conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio chiaramente conseguito grazie all'esito del reato. In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano (ordinanza 20 dicembre 2004), secondo cui è sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia effettivamente conseguita.

della norma cautelare da cui deriva l'evento lesivo possa dirsi collegata a scelte di (dis-)organizzazione, adottate nella prospettiva di un vantaggio economico per l'ente medesimo.

Il concetto di "*vantaggio*" dell'ente, valutabile *ex post*, può essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi.

1.3.2 Presupposti soggettivi: colpa in organizzazione e modello organizzativo

La realizzazione di uno dei reati previsti dal Decreto, in presenza dei presupposti oggettivi sopra analizzati, non è di per sé sufficiente per fondare la responsabilità dell'ente.

Affinché all'ente sia attribuita la responsabilità per una condotta criminosa è necessario che il fatto-reato sia anche addebitabile all'ente e quindi sia espressione di una politica aziendale o, quantomeno, derivare da una colpa in organizzazione.

La carenza nell'organizzazione è quindi l'elemento che consente di formulare un giudizio di "rimproverabilità" all'ente. Al contrario, l'adozione di un modello organizzativo idoneo ed efficace esclude il giudizio di colpevolezza nei confronti dell'ente per omissione organizzativa e gestionale e costituisce valida esimente della responsabilità prevista dal Decreto.

1.3.3 L'esclusione della responsabilità

L'articolo 6 del Decreto stabilisce che, in caso di reato commesso da un soggetto apicale, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Pertanto, nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l'ente riesce a dimostrare la sussistenza delle succitate quattro condizioni di cui all'art. 6 del Decreto. In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al Soggetto Apicale, l'ente non è responsabile ai sensi del Decreto.

Allo stesso modo, l'art. 7 del Decreto configura la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati realizzati da Soggetti Sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso, l'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l'ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Affinché sia idoneo, il modello di organizzazione deve in ogni caso rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (attività sensibili);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Nonostante il modello funga da causa di non punibilità sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, il meccanismo previsto dal Decreto in tema di onere della prova è molto più severo per l'ente nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale. In quest'ultimo caso, infatti, l'ente deve dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello; il Decreto richiede quindi una prova di estraneità più forte, in quanto l'ente deve anche provare una condotta fraudolenta da parte di soggetti apicali.

1.4. La responsabilità nei gruppi societari

Berica Vita è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop., con sede in Verona, Lungadige Cangrande 16.

La Società Cattolica di Assicurazione S.C.p.A., Capogruppo del Gruppo Assicurativo Cattolica Assicurazioni, è la società che, ai sensi dell'art. 2359 primo e secondo comma del Codice Civile, controlla le altre società del

Gruppo assicurativo Cattolica e svolge, ai sensi dell'art. 2497¹⁴ del Codice Civile, attività di direzione e coordinamento nei confronti delle stesse.

Nel settore assicurativo le attività e le responsabilità di direzione e coordinamento risultano maggiormente pervasive rispetto a quelle previste dalla normativa civilistica, in virtù della disciplina speciale contenuta nel Titolo VII, Capo IV del Codice delle Assicurazioni Private¹⁵ e nella regolamentazione dell'IVASS (in ambito di governo societario).

Il legislatore non individua espressamente tra i destinatari della responsabilità penale-amministrativa il "gruppo societario". In particolare, il Decreto si occupa, in via generale, della responsabilità dell'ente *individually designed*, ma non considera l'ipotesi in cui il reato sia commesso nell'ambito di un gruppo e l'eventuale influenza dei rapporti di gruppo (tra la controllante e le società soggette alla sua attività di direzione e coordinamento, sostanzialmente le controllate).

Nonostante l'assenza di chiari riferimenti, la giurisprudenza di merito, allo scopo di estendere alla capogruppo la responsabilità per i reati consumati a vantaggio delle società controllate, ha evocato il concetto di "interesse di gruppo" ed ha esteso l'applicazione del Decreto 231/2001 nell'ambito del gruppo di società.

L'esame della giurisprudenza¹⁶ evidenzia che la responsabilità di una controllante per un reato commesso da una propria controllata non può essere desunta automaticamente dall'appartenenza al medesimo gruppo, ma devono comunque ricorrere i presupposti previsti dal Decreto.

¹⁴ La disciplina dei gruppi di società all'interno del Codice civile è stata introdotta con la riforma del diritto societario avvenuta con il Decreto Legislativo n. 6/2003. Al fenomeno di natura essenzialmente economica dei gruppi societari è stata quindi riconosciuta anche un'autonomia giuridica a seguito della riforma operata nel 2003 mediante l'introduzione degli articoli dal 2497 al 2497 *septies* del Codice Civile. Il legislatore della riforma societaria non ha definito i gruppi di società, ma si è limitato a regolarne gli aspetti fondamentali, cioè a disciplinare quelle attività attraverso le quali il fenomeno del gruppo normalmente si concreta: la direzione ed il coordinamento. In particolare, l'art. 2497 *sexies* c.c. identifica in via presuntiva il soggetto titolare dell'attività direzionale in quello che esercita il controllo sulle altre componenti del gruppo. Tale disposizione, dunque, individua nel controllo (ex art. 2359 Codice Civile) la naturale fonte di legittimazione del potere di direzione, anche se non esclude le fattispecie di controllo di fatto sull'impresa. L'espressa configurazione di una presunzione che ammette prova contraria sta a dimostrare che per il legislatore non solo il controllante può non essere il titolare dell'attività di direzione e coordinamento, ma altresì che può essere fornita diversamente la prova dell'assoggettamento a tale attività anche in assenza di rapporti di controllo. Il successivo art. 2497 *septies*, infatti, contempla espressamente il caso in cui la fonte dell'attività di direzione e coordinamento non sia il controllo esercitato da una società sulle altre, bensì le pattuizioni e i vincoli statutari di natura diversa da quelli già contemplati per definire la stessa nozione di controllo accolta dal citato art. 2497 *sexies* e che nelle intenzioni del legislatore dovrebbero identificare la figura del gruppo "paritetico od orizzontale".

¹⁵ D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni.

¹⁶ Tre le pronunce giurisprudenziali che hanno affrontato la tematica concernente l'imputazione della responsabilità da reato nell'ambito dei gruppi societari assumono particolare rilievo le ordinanze emesse dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano il 20.09.2004 e dallo stesso Tribunale, in sede di riesame del citato provvedimento, il successivo 14.12.2004 (in seno al medesimo procedimento cautelare); l'ordinanza del medesimo Giudice per le indagini preliminari del 26.02.2007, la pronuncia del Consiglio di Stato (Adunanza sezione III, 11.01.2005), nonché la recente sentenza n. 24583/2011 della Corte di Cassazione, Sezione V penale.

Pertanto, anche nel caso in cui sia coinvolto un gruppo di società, i criteri “oggettivi” per attribuire alla società Capogruppo la responsabilità dei reati commessi dalle Controllate non possono che essere quelli previsti dal Decreto:

- 1) la commissione del reato da parte di un soggetto riferibile alla Capogruppo;
- 2) l’interesse o vantaggio per la società Capogruppo.

Di questi, però:

- l’interesse della Controllante sembra sussistere *in re ipsa* in occasione di reati commessi dalle Controllate, sul presupposto che i vantaggi (anche solo possibili) per queste ultime si riverberano inevitabilmente e automaticamente nella sfera della Controllante, quantomeno dal punto di vista della ripartizione degli utili¹⁷;
- la commissione del reato da parte di un soggetto riferibile¹⁸ alla Controllante costituisce un caso tutt’altro che infrequente, soprattutto nel caso in cui amministratori/dipendenti della Controllante rivestano cariche anche nelle Controllate.

La Capogruppo sarà quindi perseguibile nei casi in cui un reato venga commesso – almeno a titolo di concorso – da soggetti che rivestono, in essa, una posizione di apicale o subordinato. Tale requisito viene soddisfatto non solo nel caso in cui un dipendente o un amministratore della Controllante concorra nel reato con un soggetto riferibile alla controllata, ma anche nell’ipotesi in cui questi sia amministratore (anche “di fatto”) o dipendente della controllata e, in tale ambito, commetta un reato.

Dall’esame della giurisprudenza possono trarsi le seguenti linee guida:

In particolare, ad avviso del Consiglio di Stato *“La responsabilità di altre società rientranti nel gruppo potrà ipotizzarsi solo quando sia dimostrato che i rispettivi soggetti in posizione apicale o i rispettivi dipendenti hanno contribuito alla commissione del reato in concorso con quelli della capogruppo, e sempre che la singola società non possa produrre la prova liberatoria prevista dal 1° comma dell’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001”*, concernente la preventiva adozione e applicazione del cosiddetto Modello Organizzativo.

¹⁷ Il perseguimento dell’“interesse di gruppo” attraverso la commissione di un reato presupposto da parte di un apicale ovvero di un sottoposto, come emerge da una consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, realizza una delle condizioni richieste ai fini dell’integrazione dei criteri di imputazione oggettiva della responsabilità dell’ente.

Pertanto, qualora emerga che l’intendimento dell’autore del reato sia stato quello di far conseguire un vantaggio non solo alla società nella cui sfera giuridica ricadono gli effetti della condotta penalmente rilevante ma anche alla società che la controlla, è configurabile una responsabilità anche a carico della Controllante, che può trarre dalla commissione del reato un vantaggio:

- diretto, che può essere costituito da componenti di natura economica, reddituale, finanziaria o patrimoniale;
- indiretto, anche in termini di sinergie realizzabili tra le società del “gruppo”, con ciò realizzandosi quello che in sede giurisprudenziale è stato definito “vantaggio del gruppo”.

¹⁸ Dopo aver accertato la sussistenza di un “interesse di gruppo”, per poter configurare una responsabilità di gruppo è necessario verificare l’esistenza e la natura del rapporto della persona fisica che ha commesso il reato con le Società Controllate e la Controllante, posto che soltanto ove l’autore o il coautore del reato siano legati anche “di fatto” alla capogruppo (o ad una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale) da un rapporto qualificato, è possibile ipotizzare una responsabilità in base al Decreto. In via esemplificativa, laddove l’amministratore della capogruppo abbia agito in concorso con quelli della controllata per la commissione di fatti di rilievo penale a “diretto” vantaggio della società controllata, ma nell’interesse anche della Controllante, la responsabilità sarà ascritta anche alla Controllante.

- la Capogruppo, in virtù dei poteri di direzione e controllo derivanti dalla sua posizione, è, in qualche misura, depositaria di un interesse “di gruppo”, atteso che beneficia, anche indirettamente o potenzialmente, dei vantaggi conseguiti dalle Controllate;
- la nozione di interesse di “gruppo” deve essere ricercata nell’interesse di più società, non solo di quelle che direttamente hanno ottenuto i benefici ma anche della Controllante, nella prospettiva della partecipazione agli utili; pertanto non sono idonei ad escludere l’interesse dell’ente alla commissione dei reati presupposto né l’incertezza prospettica del vantaggio derivabile alla Controllante (in termini di eventuale rivalutazione delle partecipazioni societarie detenute o di futura distribuzione di utili) né il mancato conseguimento di un vantaggio;
- la responsabilità può essere estesa alla società Capogruppo a condizione che il reato presupposto sia stato commesso, anche a titolo di concorso, da un soggetto apicale o sottoposto all’altrui direzione che sia riferibile alla Controllante, posto che non è sufficiente un generico riferimento al “gruppo” per affermare la responsabilità della Controllante.

In presenza di un interesse di gruppo, si possono delineare, a titolo esemplificativo, le seguenti casistiche:

- il reato è commesso da un dirigente non in posizione apicale della Capogruppo, che dirige una società controllata dalla Capogruppo: entrambe le società potranno essere imputabili in base al regime derivante dal rapporto proprio di ciascuna di esse con l’autore del reato;
- il reato è commesso da una persona che occupi una posizione apicale nella Capogruppo e non ha formalmente nessun rapporto con le Società Controllate: in questo caso la responsabilità delle Controllate potrà essere individuata solo laddove si possa ravvisare la *gestione e il controllo* di fatto di queste ultime da parte dell’autore del reato;
- il reato è commesso da una persona che riveste un ruolo apicale all’interno della società controllata ma non abbia formalmente alcun rapporto di dipendenza dalla Capogruppo: all’imputabilità della controllata potrebbe aggiungersi quella della Capogruppo, laddove sia possibile dimostrare che chi dirige la controllata si trova in una situazione di sostanziale “sottoposizione” (dipendenza di fatto) dai vertici del gruppo;
- il reato è commesso da una persona che riveste una posizione non apicale nell’ambito di una controllata e che non abbia formalmente alcun rapporto con la Capogruppo: le responsabilità della controllata saranno configurabili mentre quelle della Capogruppo saranno ravvisabili soltanto in virtù di una eventuale dipendenza di fatto, peraltro indiretta, del personale della controllata dai vertici della Capogruppo.

1.5. Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto 231/2001 è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere sottoposto l'ente in caso di condanna ai sensi del Decreto:

- *sanzione pecuniaria*: è sempre applicata qualora sia accertata la responsabilità dell'ente. Essa è calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo di cento e un massimo di mille che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota è invece stabilito, tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente;
- *sanzioni interdittive*: le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'ente viene condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
 - b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del Decreto sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni, ed hanno ad oggetto la specifica attività dell'ente cui si riferisce l'illecito.

In base all'art. 266 del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 209/2005), le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9 comma 2 lettere a) e b) del Decreto non possono essere applicate in via cautelare alle imprese di assicurazione o di riassicurazione.

- *confisca*: con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente). Per il Tribunale di Napoli (ordinanza 26 luglio 2007) non può inoltre considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere;
- *pubblicazione della sentenza di condanna*: può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'ente.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

1.6. Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. La normativa in esame è finalizzata ad evitare che tali operazioni siano un modo per eludere la responsabilità, nonché ad escludere il verificarsi di effetti eccessivamente penalizzanti per le aziende.

In particolare, in caso di trasformazione, l'ente "trasformato" rimane responsabile anche per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Per quanto concerne la fusione, anche per incorporazione, l'ente risultante dalla fusione risponde anche dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione stessa.

In linea generale, nel caso di scissione parziale la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione diventano solidalmente responsabili per il pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate all'ente scisso.

Per quanto concerne la cessione e il conferimento di azienda, il Decreto prevede una disciplina unitaria. In particolare, nel caso di cessione di azienda, il cessionario è solidalmente responsabile con il cedente per le sanzioni pecuniarie irrogate in relazione ai reati commessi nell'ambito dell'azienda ceduta, nel limite del valore trasferito e delle sanzioni risultanti dai libri contabili obbligatori ovvero delle sanzioni dovute ad illeciti dei quali il cessionario era comunque a conoscenza.

1.7. Linee guida delle associazioni di categoria

Per la costruzione del proprio Modello, Berica Vita si è ispirata alle Linee guida elaborate dall'Associazione Nazionale Italiana fra le Imprese Assicuratrici (A.N.I.A.), nonché di ulteriori prassi applicative del Decreto.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così sintetizzati e schematizzati:

- individuazione delle aree/attività di rischio, volta a verificare in quale area/settore attività aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati previsti dal Decreto;
- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza, volti a soddisfare l'attività di controllo sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello;
- predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei Reati attraverso l'adozione di appositi protocolli. A tal fine soccorre l'insieme ben coordinato di strutture organizzative, attività e regole attuate – su impulso dell'organo decisionale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti nelle seguenti categorie:
 - efficacia ed efficienza dei processi aziendali e delle operazioni gestionali;

- adeguato controllo dei rischi;
- attendibilità ed integrità delle informazioni aziendali – contabili e gestionali dirette sia verso terzi sia all'interno;
- salvaguardia del patrimonio;
- conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente e alle direttive e procedure aziendali.

In particolare, le componenti più rilevanti del sistema di controllo interno possono essere indicate nei seguenti strumenti:

- codici di comportamento;
- sistema organizzativo, procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e di gestione;
- comunicazione al personale;
- formazione del personale;
- meccanismi disciplinari.

Le componenti del sistema di controllo interno devono pertanto essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- applicazione di regole e criteri improntate a principi di trasparenza;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione;
- assenza di cause di incompatibilità, di conflitti di interesse o rapporti di parentela con gli organi di vertice.

Va comunque considerato che il settore assicurativo è soggetto a specifica e capillare vigilanza; pertanto l'attenta applicazione della normativa di settore è un primo strumento di salvaguardia della Società.

Nell'ambito dei gruppi assicurativi, rimangono fermi i principi dell'autonomia e delle responsabilità proprie di ciascuna società. Conseguentemente ciascuna di esse sarà tenuta ad adottare un proprio Modello e ad individuare un proprio Organismo di Vigilanza. È possibile tuttavia che, all'interno del gruppo, sotto l'impulso della Capogruppo, vengano adottate forme di comportamento sostanzialmente univoche, pur nel rispetto delle peculiarità connesse ai diversi settori merceologici di appartenenza dei singoli enti.

La Capogruppo può, pertanto, predisporre delle linee guida nella materia di cui al Decreto, alle quali le Società Controllate si adegueranno, sin dove possibile. In quest'ottica, è ipotizzabile adottare soluzioni organizzative che accentrino presso la Capogruppo le funzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, a condizione che:

- in omaggio ai principi di autonomia e di responsabilità proprie di ciascuna società, ogni controllata adotti un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto, ispirato – per quanto possibile – alle linee guida della Capogruppo;
- in ogni controllata sia istituito il proprio Organismo di Vigilanza;
- gli eventuali rapporti di assistenza, collaborazione e coordinamento tra l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo e quelli propri delle singole Società Controllate siano specificamente disciplinati, nel rispetto delle singole *legal entity*, ove la Capogruppo ispira le linee guida e si instaurano – all'occorrenza – flussi informativi orizzontali fra i diversi Organismi di Vigilanza;
- nell'esecuzione delle attività di assistenza e collaborazione tra gli Organismi di Vigilanza della Capogruppo e delle singole Controllate, siano assicurati il rispetto degli obblighi di fedeltà e riservatezza nei confronti dell'Organismo di Vigilanza richiedente.

CAPITOLO 2

ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI BERICA VITA

2.1 Il Gruppo Cattolica

Berica Vita è una società appartenente al Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi tenuto da IVASS al n. 019.

Cattolica è la Capogruppo dell'omonimo Gruppo assicurativo, costituito da società assicurative, autorizzate ad operare nei rami danni e/o nei rami vita, e strumentali.

Le società assicurative sono:

- Cattolica Assicurazioni
- ABC Assicura
- BCC Assicurazioni
- BCC Vita
- Berica Vita
- Cattolica Life
- Lombarda Vita
- TUA Assicurazioni
- Vera Assicurazioni
- Vera Financial
- Vera Protezione
- Vera Vita.

Le società strumentali sono:

- Cattolica Agricola
- Cattolica Beni Immobili
- Cattolica Immobiliare
- Cattolica Services

- C.P. Servizi Consulenziali
- Agenzia Generale Agrifides.

2.1 Strumenti aziendali esistenti quali presupposto del Modello - Sistema dei Controlli interni di Berica Vita

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, come originariamente adottato dal Consiglio di Amministrazione e nel seguito periodicamente aggiornato, costituisce Normativa interna di Berica Vita, vincolante per la Società medesima: esso è inteso come l'insieme di principi, norme deontologiche, regole operative cui la Società si ispira e che ha adottato - in funzione delle specifiche attività svolte - al fine di prevenire la commissione dei reati suscettibili di dare luogo ad una responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto. Il Modello si inserisce, dunque, nel sistema di controllo interno specificamente previsto ed implementato a tal fine.

Si precisa, inoltre, che il Modello è concepito e predisposto in modo tale da risultare idoneo al perseguimento della citata finalità non in astratto, ma nel concreto della specifica realtà aziendale, così da potersi inserire in modo efficace e costruttivo nel quotidiano svolgersi di tale realtà e da divenirne parte integrante. In particolare sono individuate le Aree aziendali nell'ambito delle quali si potrebbe dare luogo alla commissione dei reati e degli illeciti previsti dal Decreto, con conseguente responsabilità per l'Ente. Inoltre, il Modello ha lo scopo di fornire una rappresentazione formalizzata e strutturata dell'assetto dei poteri all'interno della Società, assicurando l'effettiva corrispondenza con le prassi che trovano concreta attuazione nell'operatività aziendale. In tale ambito, il Modello delinea protocolli *ad hoc* cui tutti i Destinatari dello stesso sono tenuti a conformarsi al fine di mitigare i rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto, dando particolare rilievo al carattere di trasparenza nella formazione e gestione delle decisioni, assicurando in tal modo la possibilità di un controllo costante. Dette caratteristiche sono inoltre previste per la disciplina delle attività che implicano la creazione di provviste economiche e dei meccanismi di pagamento, al fine di prevenire la creazione di eventuali fondi occulti, passibili di essere utilizzati per la commissione di alcuni dei reati previsti dal Decreto. Infine, il Modello prevede il coinvolgimento dell'intero novero dei suoi Destinatari affinché collaborino nel verificare l'effettivo rispetto delle previsioni in esso contenute, segnalando – anche in forma anonima – eventuali azioni od omissioni che possano far ritenere che sussista il rischio di realizzazione dei reati di cui al Decreto.

L'adozione e l'implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto

231/2001 si inseriscono nel Sistema di Controllo interno di Berica Vita in una linea già perseguita con l'attuazione dei principi di *corporate governance* e con l'adozione del Codice di Comportamento di Capogruppo, in modo da assicurare la massima correttezza e trasparenza nel perseguimento delle politiche aziendali.

2.1.1 Ruoli e Responsabilità

Consiglio di Amministrazione

La responsabilità del Sistema dei Controlli Interni compete al Consiglio di Amministrazione che, nel quadro della normativa di settore e dello statuto societario, ne definisce le linee di indirizzo ed è tenuto a verificarne la corretta implementazione da parte dell'Alta Direzione.

Il Consiglio richiede di essere informato dall'Alta Direzione e dalle funzioni di controllo interno sull'efficacia e adeguatezza del Sistema e del suo funzionamento con cadenza almeno trimestrale. Annualmente al Consiglio è fornita una visione di insieme del Sistema dei Controlli Interni nell'ambito dell'apposita sezione dedicata al sistema di governo societario contenuta nella Relazione periodica alle autorità di vigilanza predisposta in adempimento all'art. 304.1.b del Regolamento delegato (UE) 2015/35 (c.d. Atti Delegati).

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, in qualità di responsabile dell'attività di direzione e coordinamento, riceve annualmente informazione sul Sistema dei Controlli Interni nell'ambito del Gruppo mediante l'apposita sezione dedicata al sistema di governo societario contenuta nella Relazione periodica di gruppo alle Autorità di vigilanza di cui all'art. 372.2 del citato Regolamento Delegato.

Eventuali criticità di rilievo sono portate all'attenzione del Consiglio con tempestività. Le disposizioni impartite dal Consiglio al fine di rimuovere le problematiche rilevate sono implementate con sollecitudine in modo da consentire la verifica di efficacia in una successiva seduta consiliare.

Dette direttive sono riviste dal Consiglio di Amministrazione almeno su base annuale anche in relazione all'evoluzione dell'operatività delle imprese del Gruppo e delle condizioni del contesto di riferimento. Per la loro manutenzione, il Consiglio si avvale della Direzione Audit, che può richiedere la collaborazione di altri uffici per gli aspetti di specifica competenza.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, nel quadro della normativa di settore e dello statuto societario, verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e il suo concreto funzionamento. A questi fini può richiedere la collaborazione di tutte le strutture che svolgono compiti di controllo.

Valuta l'efficienza e l'efficacia del Sistema dei Controlli Interni, con particolare riguardo all'operato della funzione di Revisione Interna, della quale deve verificare la sussistenza della necessaria autonomia, indipendenza e funzionalità.

Segnala al Consiglio di Amministrazione eventuali anomalie o debolezze del Sistema dei Controlli Interni,

curando che gli interventi correttivi sollecitati ne abbiano determinato l'effettivo superamento.

Il Collegio Sindacale di Capogruppo può convocare incontri tra tutti gli organi e le funzioni deputati al controllo di Gruppo - ivi inclusi Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – finalizzati allo scambio informativo nell'ambito del Gruppo utile per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio Sindacale di Berica Vita, nell'alveo delle sue competenze, pone in essere tutte le attività necessarie alla vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare valutando l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e vigilando sul suo concreto funzionamento.

Alta Direzione

L'Alta Direzione, nel quadro delle deleghe e dei poteri conferiti, dà attuazione al Sistema dei Controlli Interni curandone il funzionamento e l'adeguatezza complessiva in coerenza con le direttive emanate dal Consiglio di Amministrazione.

2.1.2 Sistema dei controlli interni

Il Sistema dei Controlli Interni è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il corretto funzionamento e il buon andamento all'interno dell'organizzazione di Berica Vita.

Il sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi della Compagnia è operato in regime di outsourcing dalle funzioni di controllo della Capogruppo in forza di specifico contratto.

Obiettivi primari della politica attuata dal *Management* sono:

- lo svolgimento delle attività di controllo a tutti i livelli aziendali, garantendo indipendenza tra il personale incaricato delle attività di controllo e quello che svolge attività operative;
- la diffusione ed attuazione del Codice di Comportamento di Capogruppo;
- il presidio da parte della Capogruppo relativamente alla normativa antiriciclaggio e alla normativa sulla "*privacy*", tramite le strutture dedicate.

2.1.3 Attività di controllo e separazione dei compiti

Le attività di controllo si possono definire come l'applicazione delle *policy* e delle procedure destinate ad assicurare l'attuazione delle direttive espresse dal management per la gestione dei rischi. L'adesione a principi di legalità e integrità è garantita in primis dall'adozione del Codice Interno di Comportamento di

Capogruppo indirizzato agli organi sociali, al personale e ad altri stakeholders.

La progettazione dei processi operativi interni è ispirata al principio di separazione dei compiti e alla completezza delle attività di presidio.

2.1.4 Collaborazione fra Funzioni ed Organi di controllo

Al fine di facilitare ulteriormente l'interscambio di informazioni fra tutti gli Organi di controllo di Capogruppo e delle Società Controllate, il Consiglio di Amministrazione di Capogruppo ha inoltre istituzionalizzato una procedura di collegamento tra detti organi. Il Collegio Sindacale di Capogruppo può convocare incontri tra tutti gli organi e funzioni deputati al controllo di Gruppo - ivi inclusi Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001 – finalizzati allo scambio informativo nell'ambito del Gruppo utile per l'espletamento dei rispettivi compiti.

2.1.5 Formalizzazione dei processi aziendali e della normativa interna

La formalizzazione dei processi aziendali e delle attività di controllo di primo livello è realizzata mediante l'utilizzo dell'applicativo HOPEX, che costituisce il *repository* aziendale delle procedure organizzative e che contiene inoltre i rischi operativi e di *compliance* attribuiti alle singole fasi di attività ed i controlli periodici per la L. 262/2005. Hopex rappresenta di fatto un unico *database* informativo integrato a cui accedono, oltre alle strutture operative, la direzione Risorse Umane e le funzioni di Audit, Compliance e Risk Management. Ciò a garanzia del pieno allineamento delle informazioni in ottica di governo e controllo e in coerenza con le normative vigenti.

Le modalità e le tempistiche di manutenzione e di aggiornamento periodico della biblioteca dei processi contenuta nell'applicativo sono formalizzate in apposita procedura interna. La diffusione delle procedure organizzative è effettuata a cura dei Dirigenti Responsabili nell'ambito del proprio controllo gerarchico.

Si precisa, inoltre, che anche la normativa interna – nel *corpus* della quale si annoverano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, *policy*, regolamenti, procedure – costituisce fonte di regolazione e presidio della vita e delle attività aziendali. Come tale, risulta a tutti gli effetti parte integrante del presente Modello, insieme ai citati processi aziendali.

2.1.6 Reporting e comunicazioni

La necessità di idonei flussi di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite le responsabilità sul sistema dei controlli interni è assicurata tramite la predisposizione di flussi informativi regolari e articolati in

modo uniforme per consentire al Consiglio di Amministrazione, agli organi da esso delegati, all'Alta Direzione, o ad altri organi con funzioni di controllo, la conoscenza ed il presidio dei fatti aziendali oggetto dell'attività della funzione di Revisione Interna.

2.1.7 Esternalizzazione delle attività aziendali

Le scelte in materia di esternalizzazione sono basate su una chiara percezione dei benefici e dei rischi ad esse collegate; a tal proposito è prevista la creazione e il mantenimento di un efficace sistema di monitoraggio sulle attività esternalizzate. Il C.d.A. della Compagnia, in quanto responsabile ultimo del sistema dei controlli interni, definisce gli orientamenti e gli indirizzi strategici relativamente all'esternalizzazione delle attività aziendali. I compiti e le responsabilità dei Referenti operativi di Capogruppo sono definiti nell'ambito della politica in materia di esternalizzazione conforme a quanto previsto dalla normativa vigente di settore.

2.2 Finalità del Modello

Con l'adozione del Modello, la Società intende adempiere puntualmente al Decreto e migliorare e rendere quanto più efficienti possibile il sistema di controllo interno e di *corporate governance* già esistenti.

Obiettivo principale del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto e costituire una valida esimente della responsabilità.

Il Modello costituisce il fondamento del sistema di governo della Società e contribuisce alla diffusione di una cultura d'impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di Berica Vita anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio); dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del Reato stesso.

Il Modello si propone, inoltre, le seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informazione ai dipendenti, a coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società stessa da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, con riferimento alle attività che comportano il rischio di commissione di reati;
- diffondere una cultura d'impresa che sia basata sulla legalità, in quanto la Società condanna ogni

comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne, ed in particolare alle disposizioni contenute nel proprio Modello;

- diffondere una cultura del controllo e di *risk management*;
- attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività di impresa, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza e tracciabilità, sulla responsabilizzazione delle risorse dedicate alla assunzione di tali decisioni e delle relative attuazioni, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- attuare tutte le misure necessarie per scongiurare il rischio di commissione di reati.

2.3 Modello e Codice di Comportamento

Berica Vita ha adottato il Codice di Comportamento di Cattolica Assicurazioni, al fine di definire le regole di comportamento e dei valori etico-sociali di cui debbono essere permeati il comportamento della Società e di tutti i suoi destinatari, in parallelo con il perseguimento dell'oggetto sociale e degli obiettivi, coerentemente con quanto riportato nel presente documento.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice di Comportamento, formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata all'etica ed alla trasparenza aziendale.

Il Codice di Comportamento della Società, in tutte le sue future riformulazioni, si intende qui integralmente richiamato e costituisce il fondamento essenziale del Modello, le cui disposizioni si integrano con quanto in esso previsto.

2.4 Metodologia di predisposizione e adozione del Modello della Società

Il Modello di Berica Vita è stato elaborato in prima istanza tenendo conto dell'attività concretamente svolta dalla Società, della sua struttura, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione; il Modello verrà sottoposto agli aggiornamenti che si renderanno necessari, in base alla futura evoluzione della Società e del contesto in cui la stessa si troverà ad operare.

La Società ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e, successivamente, ad una analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio, in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolar modo, sono stati analizzati: la storia della Società, il contesto normativo di riferimento, il contesto societario, il settore di appartenenza, l'assetto organizzativo aziendale, il sistema di

corporate governance esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà operativa, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della preparazione del presente documento, coerentemente con:

- ❖ le disposizioni del Decreto;
- ❖ le Linee Guida Confindustria;
- ❖ le Linee Guida ANIA;
- ❖ la normativa vigente in tema di governo societario, recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, conformità ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione.

la Società ha proceduto dunque:

- ❖ alla identificazione dei processi, sotto-processi o attività aziendali in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto, mediante interviste con i Responsabili delle Funzioni aziendali;
- all'autovalutazione dei rischi (c.d. *risk self assessment*) di commissione di reati e dell'idoneità del sistema di controllo interno ad intercettare comportamenti illeciti;
- all'identificazione di adeguati presidi di controllo, già esistenti o da implementare nelle procedure operative e prassi aziendali, necessari per la prevenzione o per la mitigazione del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto;
- all'analisi del proprio sistema di deleghe e poteri e di attribuzione delle responsabilità.

In relazione alla possibile commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione della normativa antinfortunistica (art. 25-*septies* del Decreto), la Società ha proceduto all'analisi del proprio contesto aziendale e di tutte le attività specifiche ivi svolte, nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di quanto risulta dalle verifiche svolte in ottemperanza alle previsioni del Decreto Legislativo 81/2008 e della normativa speciale ad esso collegata.

Berica Vita ha adottato il Modello con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Contestualmente all'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la Società ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del suddetto e alla divulgazione dello stesso presso i propri dipendenti. Si precisa che ogni nuovo membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio

Sindacale, dovrà, dopo attenta presa visione del Modello, impegnarsi formalmente al rispetto dei principi in esso contenuti.

2.5 Modifiche ed aggiornamento del Modello

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei reati;
- siano sopravvenute eventuali novità di natura normativa con impatto diretto sul Modello o sulle attività a rischio reato individuate.

Nel caso in cui si renda necessario apportare modifiche che non abbiano un impatto significativo sul sistema di controllo interno della Società, l'Amministratore Delegato della Società può provvedervi in maniera autonoma, riferendone senza indugio al Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere segnalati dall'Organismo di Vigilanza in forma scritta al Consiglio di Amministrazione, affinché questi possa eseguire le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono ad opera delle Funzioni interessate. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.

2.6 Adozione del Modello

Berica Vita si è adoperata per adottare un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, dopo aver analizzato ed identificato le attività a rischio di reato e le misure atte a prevenirle. Berica Vita, nella definizione del proprio modello organizzativo, si è attenuta ai principi contenuti nel MOGC di Cattolica Assicurazioni, integrandone i contenuti in base alle specifiche peculiarità inerenti la natura, le dimensioni, il tipo di attività, la struttura delle deleghe interne e dei poteri. Il modello adottato dalla Società è comunicato all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo Cattolica Assicurazioni. Ogni successiva modifica di carattere significativo, apportata al proprio modello, è comunicata dall'Organismo di Vigilanza di Berica Vita all'Organismo di Vigilanza di Cattolica.

CAPITOLO 3

3.1 Destinatari del Modello

Il Modello di Berica Vita si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- ai Dipendenti della Società, anche se all'estero per lo svolgimento delle attività;
- ai Consulenti della Società e comunque a coloro i quali operano su mandato o per conto della stessa;
- agli agenti della Società, limitatamente alle operazioni che questi svolgono nell'ambito delle attività sensibili individuate dalla Società stessa (per ulteriori riferimenti si vedano le singole sezioni della Parte Speciale, nelle quali – per ciascuna Area aziendale - sono individuati i soggetti coinvolti con riferimento alle attività sensibili o ai singoli processi aziendali);
- a quei soggetti che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura, quali, ad esempio, Partner in *joint-venture* o di business.

L'Amministratore Delegato ed i Direttori/Responsabili titolari di rapporti con controparti, sentito l'Organismo di Vigilanza, stabiliscono le eventuali ulteriori categorie di destinatari del Modello, in relazione ai rapporti giuridici ed all'attività svolta dagli stessi nei confronti della Società.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e gli Strumenti di Attuazione del Modello.

La Società riprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice di Comportamento, e così pure i comportamenti posti in essere al fine di eludere la legge, il Modello o il Codice di Comportamento, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

CAPITOLO 4

4.1 Prestazioni da parte di società terze o interne al gruppo

Le prestazioni di beni, lavori o servizi, che possano riguardare attività sensibili, da parte di società terze o

interne al Gruppo, devono essere disciplinate sotto forma di contratto scritto.

Il contratto tra le parti deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo da parte della società prestatrice di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate alla Società in forza di obblighi di legge;
- l'impegno da parte della società prestatrice a rispettare, durante la vigenza del contratto, i principi ispiratori del Codice di Comportamento, nonché le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e ad operare in linea con essi;
- l'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'OdV della Società.

Il contratto deve inoltre prevedere la facoltà per la Società di procedere all'applicazione di forme di tutela (ad es. risoluzione del contratto, applicazione di penali, ecc.), laddove sia ravvisata una violazione dei principi fondamentali e del Codice di Comportamento e del Modello.

In caso di prestazione di servizi affidati ad altre società del gruppo (*infrasourcing*), la società che rende il servizio e la beneficiaria del medesimo devono attenersi al proprio Modello 231 e al Codice di Comportamento di Capogruppo.

Nell'ambito del Gruppo Cattolica, fra la Capogruppo e le Controllate sussistono reciproci rapporti di esternalizzazione e ricezione di servizi.

In particolare, la Capogruppo svolge in modo accentrato per la maggior parte delle società del Gruppo alcune funzioni, fra le quali si citano – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – le attività svolte dalla Struttura "Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo".

Resta ferma l'applicazione, per quanto rilevante, della politica di Esternalizzazioni e scelta dei fornitori adottata a livello di Gruppo come da suo ultimo aggiornamento.

CAPITOLO 5

L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI BERICA VITA S.P.A.

5.1. Funzione dell'Organismo di Vigilanza

La Società ha istituito l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV) ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con

specifici compiti di presidio sull'efficace funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'efficienza, efficacia ed adeguatezza del Modello nel prevenire e contrastare la commissione dei reati contemplati dal Decreto;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari, rilevando la coerenza e gli eventuali scostamenti dei comportamenti attuati, attraverso l'analisi dei flussi informativi e le segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni aziendali;
- sull'aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento, modifiche e/o integrazioni in conseguenza di violazioni delle prescrizioni del Modello stesso, mutamenti dell'assetto organizzativo e procedurale della Società, nonché delle novità legislative intervenute in materia.

5.2 Istituzione dell'OdV in Berica Vita S.p.a.

5.2.1 Requisiti dell'OdV e dei suoi componenti

In ottemperanza al Decreto, la Società istituisce un Organismo di Vigilanza, autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società.

In merito ai requisiti dell'OdV, il comma 1 dell'art. 6 del Decreto si limita a prevedere che l'OdV debba essere dotato di *"autonomi poteri di iniziativa e controllo"*.

In conformità all'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, che hanno contribuito a colmare il vuoto legislativo, delineando in via interpretativa i requisiti necessari affinché l'OdV sia idoneo a svolgere il proprio ruolo, Berica Vita istituisce un OdV dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità di azione.

Autonomia

Il primo requisito oggettivo che l'OdV deve possedere è, così come previsto dallo stesso Decreto, quello dell'autonomia, intesa in senso non formale, ma sostanziale: all'OdV sono riconosciuti dall'organo amministrativo dell'ente poteri effettivi di ispezione e controllo, *"con possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, e, al fine di svolgere i propri compiti in maniera autonoma, dovrà essere dotato di adeguate risorse economiche, con relativa autonoma capacità di spesa"*.

Per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, all'OdV della Società Berica Vita sono riconosciute:

- *autonomia di azione*: le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società; l'OdV è inserito nella struttura organizzativa della Società in una posizione gerarchica la più elevata possibile e risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto al Consiglio di Amministrazione; resta salvo il fatto che l'organo amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto è all'organo amministrativo che risale la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello;
- *autonomia finanziaria*: l'OdV presenta ad inizio anno, per la successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, un preventivo di spesa che comprende sia le risorse strettamente funzionali all'attività dell'OdV stesso (es. consulenze su ambiti specifici), che le risorse necessarie alla manutenzione del sistema di controlli interni a fini 231 (es. costi per la formazione, costi delle strutture interne impegnate a fini 231, etc.); l'OdV ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziata al fine di svolgere l'attività assegnata, con l'obbligo di uniformarsi alle vigenti procedure aziendali in tema di acquisti e di procedere a successiva regolare rendicontazione annuale;
- *autonomia di accesso*: l'OdV può accedere liberamente presso, ovvero convocare, qualsiasi struttura/unità organizzativa, esponente o dipendente della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere e acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente; può inoltre richiedere informazioni rilevanti ad agenti, collaboratori e consulenti della Società, anche convocandoli.

Indipendenza

Altro requisito oggettivo rilevante e necessario affinché il controllo dell'OdV possa dirsi efficace è l'indipendenza. L'indipendenza presuppone che i componenti dell'Organismo di Vigilanza non siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo né si trovino in una posizione, anche soltanto potenziale, di conflitto d'interessi con la Società.

Non possono ricoprire il ruolo di membro dell'OdV i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- essere o divenire amministratore non indipendente del Consiglio di Amministrazione;

- prestare o aver prestato negli ultimi tre anni la propria attività lavorativa per conto della Società di Revisione della Compagnia o di altra società del Gruppo prendendo parte, in qualità di responsabile della revisione legale o con funzioni di direzione e supervisione, alla revisione del bilancio della Società o di altra società del Gruppo;
- esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché con i medesimi membri delle Società Controllate;
- intrattenere direttamente o indirettamente, con esclusione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali con la Società, con Società Controllate e/o con i rispettivi amministratori;
- essere portatori di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società.

Onorabilità

A tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di seguito riportate:

- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 («Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza») o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 («Disposizioni contro la mafia»);
- essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex art. 444 ss. c.p.p.:
 - per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/2001;
 - per un qualunque delitto non colposo;
- essere destinatari di un decreto che dispone il giudizio per uno dei reati presupposto previsti dal Decreto;
- essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- avere svolto, almeno nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate ovvero in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria.

Professionalità

L'Organismo di Vigilanza deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto è necessario che in seno all'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività di controllo e consulenziale.

Al fine di assicurare le professionalità utili per l'attività dell'Organismo di Vigilanza, è attribuito all'Organismo di Vigilanza uno specifico *budget* di spesa a disposizione, finalizzato alla possibilità di acquisire all'esterno dell'ente, quando necessario, competenze integrative alle proprie. L'Organismo di Vigilanza può così, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti ad esempio in materia giuridica, di organizzazione aziendale, contabilità, controlli interni, finanza e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.

Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza esclusivamente interno all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della indispensabile autonomia che deve caratterizzare l'Organismo stesso. La continuità di azione comporta che l'attività dell'OdV non debba limitarsi ad incontri periodici dei propri membri, ma essere organizzata in base ad un piano di attività ed alla conduzione costante di azioni di monitoraggio e di analisi del sistema dei controlli preventivi dell'ente.

5.2.2 Nomina e composizione dell'OdV

Berica Vita S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare. Il Consiglio di Amministrazione designa all'atto della nomina dell'intero OdV, o per qualsiasi causa anche successivamente, il Presidente dell'OdV nella persona del membro esterno.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, all'atto della nomina e successivamente con cadenza annuale, una dichiarazione attestante l'esistenza e la successiva permanenza dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui sopra e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio e agli altri

componenti dell'OdV l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto e dalle Linee guida elaborate da ANIA, il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Organismo di Vigilanza composto da tre membri:

- un membro esterno, nominato presidente, da individuarsi tra i membri esterni dell'OdV della Capogruppo;
- il responsabile pro tempore della Funzione Audit;
- il responsabile pro tempore della Funzione Compliance.

Il membro esterno è dotato di indiscussa autorevolezza, competenza nelle tematiche giuridiche, economiche e finanziarie e comprovata esperienza in materie attinenti agli specifici compiti assegnati all'OdV.

I membri interni, individuati nei responsabili della Funzione Audit e Compliance, sono coloro che per la conoscenza della Società e per l'indipendenza organizzativa dagli organi direttivi e dalle funzioni operative, sono i più idonei a ricoprire la carica di membro dell'OdV.

Dopo l'accettazione formale dei soggetti nominati, la nomina è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

5.2.3 Durata dell'incarico e cause di cessazione dell'OdV e dei singoli componenti

Durata in carica

L'OdV è nominato per un periodo di tre anni. Il mandato non coincide temporalmente né con il mandato del Consiglio di Amministrazione, né con il mandato del Collegio Sindacale.

L'incarico del membro esterno non può eccedere la durata di nove esercizi (tre mandati di tre esercizi ciascuno).

Scaduto l'incarico ed in pendenza della nomina dei nuovi componenti dell'OdV, i membri devono svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

Cause di cessazione dell'OdV

Per quanto attiene alle cause di cessazione dall'incarico, occorre distinguere tra quelle che riguardano l'intero OdV e quelle che riguardano i singoli componenti.

La cessazione dall'incarico che coinvolge l'intero OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- rinuncia della maggioranza dei componenti dell'Organismo, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- revoca dell'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione. Al fine di garantire l'assoluta indipendenza dell'OdV, la revoca può avvenire esclusivamente per giusta causa.

Per giusta causa di revoca si intende, anche se in via non esaustiva, il ricorrere di una delle seguenti fattispecie:

- grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- violazione degli obblighi di riservatezza;
- coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad un'omessa o insufficiente attività di vigilanza, anche colposa.

In caso di scadenza, rinuncia o revoca, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo OdV.

Cause di cessazione di un membro dell'OdV

La cessazione dall'incarico di un singolo componente può avvenire per una delle seguenti cause:

- cessazione della carica o ruolo aziendale ricoperti;
- rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- revoca da parte del Consiglio di Amministrazione.

La revoca dall'incarico del singolo membro dell'OdV può essere disposta solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione per giusta causa. Per giusta causa si intendono, oltre alle ipotesi sopra previste per l'intero OdV, i seguenti casi:

- perdita dei requisiti di indipendenza ed onorabilità di cui al paragrafo 5.2.1;
- inadempimento agli specifici obblighi inerenti l'incarico affidato e mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico.

I componenti dell'OdV sono tenuti, sotto la loro piena responsabilità, a comunicare al Consiglio di Amministrazione, tramite il Presidente dell'OdV stesso, il sopravvenire di una causa che determina la perdita

dei requisiti di indipendenza e onorabilità.

In caso di cessazione dell'incarico di un singolo componente, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

5.3 Funzionamento, compiti e poteri

5.3.1 Funzionamento e organizzazione delle attività

Funzionamento

L'Organismo di Vigilanza disciplina con specifico regolamento le modalità del proprio funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo al Consiglio di Amministrazione, sulla base dei principi di seguito riportati:

- l'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno trimestralmente e la documentazione relativa viene distribuita almeno tre giorni prima della seduta;
- il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale possono richiedere che l'Organismo di Vigilanza si riunisca in qualsiasi momento;
- possono essere effettuate sedute *ad hoc* e tutte le decisioni prese durante queste sedute devono essere riportate nella successiva seduta trimestrale;
- per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica;
- le delibere vengono assunte sulla base di decisioni unanimi; in caso di mancanza di unanimità prevale la decisione maggioritaria e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. In ogni caso, qualora la delibera sia stata assunta non all'unanimità, il fatto viene riportato senza indugio al Comitato Controllo e Rischi;
- i verbali delle sedute riportano tutte le decisioni prese dall'organo e riflettono le principali considerazioni effettuate per raggiungere la decisione; tali verbali vengono conservati dall'Organismo di Vigilanza nel proprio archivio per un periodo di dieci anni.

Organizzazione delle attività

L'Organismo di Vigilanza organizza la propria attività sulla base di un piano di azione annuale, mediante il quale sono programmate le iniziative da intraprendere volte alla valutazione della efficacia ed effettività del Modello nonché dell'aggiornamento dello stesso. Tale piano è presentato al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza determina il proprio budget annuale e lo sottopone all'approvazione del Consiglio

di Amministrazione.

La documentazione gestita dall'OdV – comprese le segnalazioni ricevute ai sensi del paragrafo 6.4 – è conservata dall'OdV stesso in un apposito archivio. L'accesso a tale archivio è consentito ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché ai soggetti autorizzati di volta in volta dall'OdV.

5.3.2 Compiti dell'OdV

Per il perseguimento degli obiettivi fissati dal Decreto, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività del Modello e, ove necessario, proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e aggiornamenti;
- analizzare la persistenza nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- promuovere, in collaborazione con le unità organizzative interessate, il costante aggiornamento del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso, suggerendo, ove necessario, al Consiglio di Amministrazione le correzioni e gli adeguamenti dovuti;
- mantenere un collegamento costante con la Società di Revisione;
- mantenere i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, i Comitati ed il Collegio Sindacale;
- fornire informazioni al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale su questioni di comune interesse qualora ne facciano espressa richiesta anche attraverso una formale audizione;
- assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di *reporting* previste dal Modello;
- promuovere il costante aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree "a rischio" ai fini dell'attività di vigilanza propria dell'OdV;
- elaborare un programma di vigilanza, in coerenza con i principi contenuti nel Modello, nell'ambito dei vari settori di attività;
- assicurare l'attuazione del programma di vigilanza anche attraverso la calendarizzazione delle attività e la conduzione di interventi non pianificati in quanto non programmabili;
- assicurare l'elaborazione della reportistica sulle risultanze degli interventi effettuati;

- definire e promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché della formazione del personale e della sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi ivi contenuti;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello, con il supporto delle funzioni competenti;
- garantire un'efficace attuazione del sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione e raccolta di segnalazioni rilevanti ai fini del Decreto, assicurando la tutela e la riservatezza del segnalante;
- esaminare e valutare le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, incluso per ciò che attiene le eventuali violazioni dello stesso;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare e sanzionatorio;
- assicurare che siano valutati gli eventuali procedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti responsabili di violazioni del Modello e che venga proposta la sanzione più opportuna rispetto al caso concreto;
- fornire il necessario supporto informativo agli organi od autorità ispettivi che ne facciano richiesta.
- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati ex. D.Lsg 231/01 (attività sensibili) al fine di verificare la corretta esplicitazione delle attività stesse in relazione alle regole di cui al Modello;
- definire, in accordo con le Funzioni Sviluppo e Formazione Risorse e Conformità di Gruppo, i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sul D.Lgs. 231/2001;
- redigere, con cadenza annuale, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con l'evidenza dell'attività svolta e delle eventuali criticità emerse;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, e riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, cui riferisce tramite il proprio Presidente.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro organismo

o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può verificare la coerenza tra l'attività in concreto svolta dall'Organismo e il mandato allo stesso assegnato.

L'Organismo di Vigilanza svolge i propri compiti coordinandosi con gli altri Organi o Funzioni di controllo esistenti nella Società. Inoltre, l'OdV si coordina con le Funzioni aziendali responsabili di attività sensibili per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello e può avvalersi, per l'esercizio delle proprie attività, della Funzione di Verifica della Conformità e della Funzione di Revisione Interna.

5.3.3 Poteri dell'OdV

Per l'espletamento dei compiti assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficace vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

L'OdV, nell'espletamento dei compiti che gli sono demandati, può, a titolo esemplificativo:

- accedere a tutte le informazioni e i documenti riguardanti le attività sensibili della Società;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili, a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, agli Amministratori, al Collegio Sindacale, ai collaboratori, consulenti, partner della Società e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello;
- compiere verifiche ed ispezioni al fine di accertare eventuali violazioni del Modello o comunque ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- monitorare i comportamenti aziendali, anche mediante controlli a campione sugli atti ed i processi operativi;
- disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- acquisire informazioni ed accedere a documentazione di ogni tipo da e verso ogni livello e settore della Società, nonché richiedere che qualunque dipendente, Consigliere o Sindaco della Società, fornisca tempestivamente le informazioni, i dati o le notizie richiestegli per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
- disporre delle risorse finanziarie necessarie al corretto svolgimento dei propri compiti;
- richiedere, attraverso i canali e le persone appropriate, la riunione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per affrontare questioni urgenti;

- richiedere ai titolari delle funzioni di partecipare, senza potere deliberante, alle sedute dell'Organismo di Vigilanza;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto di tutte le strutture della Società, del personale e dei consulenti esterni, in particolare per problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specialistiche.

5.4 Flussi informativi

5.4.1 Flussi informativi verso l'OdV e dall'OdV

Sono previsti flussi informativi, a carattere periodico e al verificarsi di particolari eventi, verso l'OdV e dall'OdV.

L'OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, delle notizie che possano avere rilievo ai fini della vigilanza sull'efficacia, sull'effettività e sull'aggiornamento del Modello.

L'OdV, a sua volta, è tenuto a produrre reportistica circa l'efficacia, l'effettiva attuazione e l'aggiornamento del Modello al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

5.4.2 Flussi informativi verso l'OdV

Flussi periodici

Devono essere trasmesse all'OdV le informazioni relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati, quali, a titolo esemplificativo:

- le notizie relative alle variazioni organizzative e procedurali significative ai fini del Modello;
- la reportistica periodica (trimestrale, semestrale o annuale) sulle attività sensibili che presentano una maggiore significatività per la Società, sull'esito delle verifiche svolte e sullo stato di rischio reato ad esse associato;
- l'informativa periodica sullo stato di predisposizione e aggiornamento dei "Protocolli 231".

L'Organismo di Vigilanza, anche attraverso la definizione di una specifica procedura operativa e/o l'integrazione di procedure esistenti, può stabilire le ulteriori tipologie di informazioni che i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere, insieme alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate all'OdV stesso.

I flussi informativi predisposti verso l'OdV da parte delle diverse Funzioni del Sistema dei Controlli Interni sono riportati nell'ambito del documento "*Direttive in materia di Sistema dei controlli interni*" adottato dalla

Società in ottemperanza alla normativa vigente in tema di governo societario, a cui si fa rimando.

A seguito della definitiva approvazione del DDL (AS 2208) *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un lavoro pubblico o privato”*, anche in Italia è stato introdotto il cd. Whistleblowing, ovvero la facoltà in capo a coloro che all’interno dell’ente rivestono funzioni apicali di rappresentanza, amministrazione o direzione, i soggetti ad essi sottoposti e tutti coloro che – a qualsiasi titolo – collaborano con l’ente, di effettuare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Il Gruppo Cattolica, recepisce nelle sue procedure e policies aziendali e si conforma alla suddetta disciplina normativa al fine precipuo di contrastare la corruzione in tutte le sue forme, garantire correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività svolte, e tutelare la propria posizione e reputazione.

Flussi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi

Devono essere trasmesse all’OdV le informazioni che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello.

Tutti i destinatari del Modello devono comunicare direttamente con l’Organismo di Vigilanza, per segnalare eventuali violazioni del Modello, attraverso posta interna riservata o tramite la casella di posta elettronica dedicata: organismo.vigilanzaDL231_01@cattolicaassicurazioni.it.

Le segnalazioni possono essere anche anonime e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa. Il Gruppo Cattolica adeguerà le proprie strutture aziendali ed assicurerà la massima riservatezza nei confronti dei segnalanti e dell’oggetto delle segnalazioni medesime.

Oltre alle segnalazioni sopra descritte, devono essere obbligatoriamente trasmesse all’OdV le informazioni concernenti le notizie relative ai procedimenti disciplinari e alle sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Devono inoltre essere trasmesse all’OdV, a cura della Funzione aziendale interessata, le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dall’autorità giudiziaria, dalla polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini ai sensi del Decreto nei confronti della Società

o di società del Gruppo;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dagli altri Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati previsti dal Decreto. L'OdV si impegna ad adottare misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo stesso. Devono essere tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'OdV. La Società si impegna comunque a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

5.4.3 Flussi informativi dall'OdV

Reporting periodico

L'Organismo di Vigilanza deve svolgere un'adeguata attività di reporting, periodica e *ad hoc*, affinché il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale possano adottare le conseguenti decisioni in merito.

Con riguardo ai flussi informativi periodici, è previsto che l'Organismo di Vigilanza predisponga, su base annuale, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Controllo e Rischi contenente le seguenti informazioni:

- sintesi dell'attività, dei controlli svolti dall'OdV nel periodo e delle risultanze degli stessi;
- eventuali discrepanze tra gli Strumenti di Gestione del Modello e il Modello stesso;
- eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
- segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
- procedure disciplinari attivate su proposta dell'OdV ed eventuali sanzioni applicate;
- valutazione generale del Modello e dell'effettivo funzionamento dello stesso, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto;
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento; rendiconto delle spese sostenute.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, relaziona al Collegio Sindacale, almeno annualmente, in merito all'applicazione del Modello, al suo funzionamento, aggiornamento e ai fatti o eventi rilevanti riscontrati. In particolare, l'OdV:

- segnala al Collegio Sindacale ogni carenza riscontrata in merito all'assetto organizzativo ed all'efficacia e funzionamento delle procedure;
- riferisce sulle violazioni del Modello da parte di Amministratori o di altri esponenti aziendali;
- riferisce su fatti posti in essere dagli amministratori che possano integrare reati.

Reporting ad hoc

Per quanto riguarda i c.d. flussi informativi *ad hoc*, l'Organismo di Vigilanza, indipendentemente dai flussi periodici, è tenuto a presentare immediatamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie o che richiedano interventi urgenti (ad esempio violazioni di aspetti rilevanti del Modello, ecc.).

5.5. L'Organismo di Vigilanza all'interno del Gruppo

5.5.1 La configurazione dell'OdV e i rapporti nell'ambito del Gruppo

L'OdV esercita la funzione istituzionale attribuitagli dall'art. 6 del Decreto con riferimento allo specifico modello organizzativo sul quale è chiamato a vigilare.

Infatti all'interno di un gruppo societario, per quanto incisivo possa essere il controllo della Capogruppo e l'ipotetica "vigilanza di gruppo" del relativo organismo, è solo a livello di ogni singola società controllata che può essere eseguita una efficace e completa attività di sorveglianza.

La società Capogruppo deve interessarsi dell'effettiva adozione del modello e costituzione dell'OdV da parte di ciascuna delle Società Controllate, assicurandosi che quest'ultime siano nelle condizioni di adeguarsi alle disposizioni del Decreto, svolgendo un ruolo di stimolo, ma senza determinare le scelte in materia di costituzione e funzionamento dell'OdV.

Infatti, il rischio-reato va gestito da ogni singola società al suo interno e, per tale ragione, ogni società del Gruppo, così come deve elaborare autonomamente il proprio modello organizzativo, deve parimenti costituire un proprio organismo *ad hoc*.

In detto contesto, peraltro, gli Organismi di Vigilanza delle Controllate, pur mantenendo la necessaria autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti affidati, alimentano forme di reporting periodico (semestrale/annuale) nei confronti dell'Organismo di Vigilanza della Capogruppo.

5.5.2 Le attività di vigilanza e reporting all'interno del Gruppo

Il Gruppo Cattolica si è dotato di un sistema di controlli interni di gruppo.

È previsto un coordinamento tra gli OdV delle società del Gruppo che consente, attraverso lo scambio periodico di informazioni reciproche, di avere una visione globale dei rischi e delle eventuali carenze presenti all'interno del Gruppo. In base a quanto riscontrato, il coordinamento si realizza attraverso incontri periodici, per approfondire tematiche a rischio e per consultarsi su possibili soluzioni. Inoltre, sono previsti scambi di informazioni puntuali in relazione a variazioni o evoluzioni normative e/o dei reati presupposto.

L'organizzazione dei controlli con un approccio integrato è finalizzato all'ottimizzazione e razionalizzazione delle attività di controllo e, in particolare, ad una maggiore efficacia ed efficienza del piano delle verifiche, con benefici di costi in termini di risorse impiegate e una maggiore copertura delle attività sensibili nell'ambito del piano annuale.

Pertanto, tenendo conto della specificità di ogni Società all'interno del Gruppo, le attività di vigilanza possono essere affidate da parte delle Controllate alla Capogruppo (Funzioni di Revisione Interna e di Verifica della Conformità), nell'ambito di accordi di *service* o attraverso delibere formalizzate dai singoli OdV.

Il *reporting* redatto dalle funzioni di controllo della Capogruppo a beneficio degli OdV delle Controllate costituisce il supporto per la redazione dei *report* periodici, che gli stessi OdV inviano periodicamente al Consiglio di Amministrazione delle Controllate, nonché all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo.

CAPITOLO 6

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI E SANZIONATORIE

6.1. Funzione e principi generali

Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto 231 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso, ivi incluso il Codice di Comportamento dallo stesso richiamato.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale ai fini dell'efficacia esimente del Modello.

Principi generali

Il sistema disciplinare identifica le sanzioni previste per le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel modello organizzativo.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari presuppone la semplice violazione delle disposizioni del modello; pertanto essa potrà essere attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto 231.

In ogni caso resta salva la facoltà per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possano derivare da comportamenti di amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti e collaboratori esterni in violazione del modello organizzativo.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dal Modello, dagli Strumenti di Attuazione del Modello e dal Codice di Comportamento, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

Ogni violazione del Modello o degli Strumenti di Attuazione del Modello, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del Modello.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti, previo mantenimento della riservatezza del soggetto nei confronti del quale si sta procedendo. Effettuate le opportune analisi e valutazioni, l'OdV informerà degli esiti il titolare del potere disciplinare, che darà il via all'iter procedurale al fine di procedere alle contestazioni ed alla eventuale applicazione di sanzioni, restando inteso che le eventuali sanzioni disciplinari sono adottate dagli Organi aziendali competenti, in virtù dei poteri loro conferiti dallo Statuto o da regolamenti interni alla Società.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e degli Strumenti di Attuazione del Modello o del Codice di Comportamento;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi

al sistema dei controlli previsto dal Modello;

- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

6.2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

La tipologia e l'entità delle sanzioni applicate in ciascun caso di violazione rilevato saranno proporzionate alla gravità delle mancanze e, comunque, definite in base ai seguenti criteri generali:

- valutazione soggettiva della condotta (intenzionalità) a seconda dell'intensità del dolo o del grado della colpa;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto coinvolto;
- comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

L'irrogazione della sanzione disciplinare prescinde dall'instaurazione e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale e deve essere ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.

Nel caso di reiterazione di violazioni, ovvero di violazioni di particolare gravità, o che hanno esposto la Società al pericolo di conseguenze pregiudizievoli, si applica una sanzione di maggiore gravità rispetto a quella prevista per la violazione commessa o, nei casi più gravi, il licenziamento.

6.3 Misure disciplinari

6.3.1 Misure nei confronti dei dipendenti non dirigenti

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti di degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

I comportamenti che costituiscono violazione del Modello e del Codice di Comportamento, corredati dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- incorre nel provvedimento di “rimprovero verbale” il lavoratore che commette violazioni isolate e non gravi del Codice di Comportamento ovvero delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, chi non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all’OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), ovvero delle prescrizioni del Modello relative all’espletamento di attività sensibili, qualora tali mancanze non comportino danni o rischi di danni di qualunque tipo per la datrice di lavoro o altra entità della Società;
- incorre nel provvedimento di “biasimo inflitto per iscritto” il lavoratore che commette ripetute violazioni non gravi delle prescrizioni del Codice di comportamento, ovvero delle procedure interne previste dal Modello, ovvero delle prescrizioni del Modello relative all’espletamento di attività sensibili, qualora tali mancanze non comportino danni o rischi di danni di qualunque tipo per la datrice di lavoro o altra entità della Società;
- incorre nel provvedimento della “sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 - dieci - giorni” il lavoratore che commette una o più violazioni delle prescrizioni del Codice di Comportamento, ovvero delle procedure interne previste dal Modello, ovvero delle prescrizioni del Modello relative all’espletamento di attività sensibili, qualora tali mancanze comportino danni o rischi di danni di qualunque tipo per la datrice di lavoro o altra entità della Società;
- incorre nel provvedimento di “licenziamento con preavviso” il lavoratore che commette violazioni delle prescrizioni del Codice di Comportamento, ovvero delle procedure interne previste dal Modello, ovvero delle prescrizioni del Modello relative all’espletamento di attività sensibili, qualora la mancanza comporti rilevanti danni o rischi di rilevanti danni di qualunque tipo per la datrice di lavoro o altra entità della Società;
- incorre nel provvedimento di “licenziamento per giusta causa” il lavoratore che compie violazioni di norme che siano contemplate dal Decreto e successive modifiche e integrazioni quali “reato presupposto” ai fini dell’applicazione della disciplina dello stesso Decreto, ovvero delle prescrizioni del Codice di Comportamento, ovvero delle procedure interne previste dal Modello, ovvero delle prescrizioni del Modello relative all’espletamento di attività sensibili, qualora la mancanza risulti diretta al compimento di un reato o di un illecito, e suscettibile di determinare l’applicazione a carico della datrice di lavoro o altra entità della Società di misure previste dal Decreto.

6.3.2 Misure nei confronti dei dirigenti

Se la violazione riguarda i dirigenti, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione al titolare del potere disciplinare ed al Consiglio di Amministrazione, nella persona dell'Amministratore Delegato, mediante relazione scritta.

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la sua natura essenzialmente fiduciaria. L'obbligo dei dirigenti di osservare il Modello e di farlo osservare da parte delle persone a loro sottoposte gerarchicamente è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale.

In caso di violazione del Modello organizzativo da parte di dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti, si adotta quanto previsto dalle norme di legge e/o dal CCNL applicabile ai dirigenti.

Gli stessi provvedimenti sono previsti nel caso in cui un dirigente consenta, espressamente o per omessa vigilanza, che dipendenti a lui sottoposti gerarchicamente possano adottare comportamenti non conformi al Modello o commettano un'aperta violazione dello stesso.

Se la violazione del Modello organizzativo fa venire meno il rapporto di fiducia la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

6.3.3 Misure nei confronti degli amministratori

Se la violazione riguarda un amministratore della Società, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale mediante relazione scritta. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione può applicare qualsiasi provvedimento previsto dalla legge, determinato in base alla gravità, alla colpa ed al danno derivante alla Società.

Nei casi più gravi e quando la violazione sia tale da ledere il rapporto di fiducia con la Società, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea la revoca dalla carica.

6.3.4 Misure nei confronti dei sindaci

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale mediante relazione scritta.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea l'adozione degli opportuni provvedimenti, tra cui, ad esempio, la revoca dalla carica.

6.3.5 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV (rinvio)

Per i provvedimenti nei confronti dei membri dell'OdV, si rimanda alla disciplina di revoca dall'incarico degli stessi (paragrafo 5.2.3).

6.3.6 Rapporti con terze parti

I rapporti con le terze parti sono regolati da adeguati contratti formali che devono prevedere clausole di rispetto dei principi fondamentali del Modello, del Codice di Comportamento nonché delle disposizioni del Decreto 231 da parte di tali soggetti esterni. Dal mancato rispetto degli stessi consegue la risoluzione del rapporto contrattuale o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento danni.

CAPITOLO 7

COMUNICAZIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

7.1 Principi generali

Il regime della responsabilità amministrativa previsto dal Decreto e l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di Berica Vita costituiscono un sistema che deve trovare una concreta attuazione nei comportamenti operativi dei destinatari del Modello stesso.

Affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura aziendale è fondamentale un'attività di comunicazione e di formazione finalizzata a promuovere la diffusione del Modello adottato da Berica Vita e delle sue componenti (il Codice di Comportamento, gli Strumenti di Gestione del Modello, il *risk self assessment*).

Con questa finalità è stato strutturato il piano di comunicazione interna e formazione.

7.2 Comunicazione del Modello

Berica Vita, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

La comunicazione verso l'interno è effettuata mediante la pubblicazione del Modello (Parte Generale e Parte Speciale) sulla rete intranet aziendale e la sua messa a disposizione in formato cartaceo nella bacheca della Società.

La comunicazione verso l'esterno del Modello è effettuata mediante pubblicazione sul sito Internet della

Società della Parte Generale.

7.3 Piano di formazione

7.3.1 Obiettivi del piano di formazione

La formazione relativa al Modello rientra nelle competenze della direzione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo con riferimento al personale aziendale di Gruppo ed ai Responsabili delle Reti Commerciali

È compito della Società attuare e formalizzare specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice di Comportamento e del Modello da parte di tutte le Direzioni e Funzioni aziendali. L'erogazione della formazione deve essere differenziata a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'Organismo di Vigilanza, agli amministratori, ecc., sulla base dell'analisi delle competenze e dei bisogni formativi elaborata dall'OdV con il supporto della direzione Risorse Umane.

La formazione ai fini dell'attuazione del Modello è obbligatoria per tutti i Dipendenti della Società, mentre tutti i Destinatari del Modello stesso, come individuati nel capitolo 3, hanno l'onere di conoscerne il contenuto.

La Società garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e la valutazione del loro livello di gradimento del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materiale, docenti, ecc.

La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, e i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza, è operata da esperti nelle discipline dettate dal Decreto.

Le società del Gruppo Cattolica adottano il piano annuale di comunicazione e formazione perseguendo, in linea generale, gli obiettivi di consentire a tutte le risorse, aziendali e di Gruppo, di comprendere al meglio le logiche organizzative ed operative, al fine di:

- garantire il raggiungimento di un diffuso livello di conoscenza della normativa di riferimento e delle implicazioni connesse;
- creare consapevolezza sui relativi comportamenti etici e creare cultura sulla gestione dei rischi aziendali;

- allineare le competenze delle risorse alle necessità operative del Modello.

CAPITOLO 8

CATALOGO DEI REATI APPLICABILI ALLA SOCIETÀ BERICA VITA.

Alla luce del contesto socio-economico in cui opera la Società, della sua storia e della tipologia delle attività svolte, la stessa ha ritenuto potenzialmente rilevanti le seguenti categorie di Reati Presupposto:

- reati connessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)¹⁹;
- reati societari (art. 25-ter²⁰ del Decreto);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto), reati transnazionali (art. 10, Legge 16 Marzo 2006, n.146), delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater del Decreto);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto), limitatamente alla fattispecie di cui al rinnovato art. 603-bis del Codice Penale, "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"²¹.
- reati di abusi di mercato (art. 25-sexies²² del Decreto);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto);

¹⁹ Art. 25 del Decreto, come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

²⁰ Art. 25-ter del Decreto, come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha introdotto il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 del Codice Civile, e dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato", che ha introdotto il reato di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635-bis del Codice Civile.

²¹ Art. 25-quinquies del Decreto, come modificato dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199, "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" che ha modificato, fra gli altri, la disciplina di cui all'art. 603-bis, "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

²² Art. 25-sexies del Decreto, come modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

- reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis del* Decreto);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis.1* del Decreto);
- reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto).

8.1 Le fattispecie dei reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione

Gli artt. 24 e 25 del Decreto individuano, rispettivamente, le seguenti categorie di Reati Presupposto che comportano la responsabilità amministrativa della Società:

- **“reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione”**: malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.), truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, secondo comma, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.), frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- **“reati contro la Pubblica Amministrazione”**: concussione (art. 317 c.p.) e corruzione (artt. 318 ss. c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* commi 1 e 2 c.p.) e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.).

8.1.1 Criteri per la definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose previste nel citato Decreto.

Pubblico ufficiale

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale *“agli effetti della legge penale”* colui il quale esercita *“una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*.

i. *La pubblica funzione legislativa e giudiziaria*

La funzione legislativa è esercitata dai membri di Parlamento, Governo, Regioni e province autonome (e quindi deputati, senatori, consiglieri regionali, ecc.).

La funzione giudiziaria è esercitata dai magistrati appartenenti all'ordine giudiziario che svolgono attività giudicante (il giudice) o requirente (il pubblico ministero), ai quali si aggiungono i soggetti privati che svolgono le medesime attività (giudici conciliatori, giudici onorari, popolari, giudici di pace, ecc.). Nella funzione giudiziaria rientra un insieme di altre funzioni ausiliarie: il cancelliere, il segretario, il perito, l'interprete, il curatore fallimentare, ecc.

ii. *La pubblica funzione amministrativa*

La nozione è contenuta nel secondo comma dell'art. 357 c.p.

“Agli stessi effetti [agli effetti della legge penale] è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

La qualifica di pubblico ufficiale prescinde da un rapporto di dipendenza con lo Stato o con altro ente pubblico, rilevando soltanto che l'attività svolta sia regolata e disciplinata da norme di diritto pubblico, ed abbia le caratteristiche richiamate dall'art. 357 c.p.

La qualifica di pubblico ufficiale va quindi riconosciuta a quanti, dipendenti pubblici o semplici privati, possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolamentata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione (di seguito PA) ovvero esercitare poteri autoritativi (ad es. accertamento di contravvenzioni) o certificativi (ad es. attestazione, certificazione, ecc.).

Secondo la giurisprudenza, è pubblico ufficiale anche il funzionario di fatto, cioè colui che, in assenza di una formale o regolare investitura, svolge pubbliche funzioni con la tolleranza o l'acquiescenza della Pubblica Amministrazione.

Incaricato di pubblico servizio

La definizione di incaricato di pubblico servizio è dettata dall'art. 358 c.p.

“Agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

La nozione di incaricato di pubblico servizio prescinde dalla natura pubblica o privata del soggetto che svolge una determinata attività. Ciò che rileva, ai fini della norma penale, è lo svolgimento di un’attività sotto il controllo o l'autorizzazione di un ente pubblico.

La giurisprudenza ha individuato una serie di indici del carattere pubblicistico dell’ente:

- la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- lo svolgimento di attività sulla base di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l’apporto finanziario da parte dello Stato;
- la preordinazione al soddisfacimento di interessi pubblici.

Secondo la giurisprudenza, come per la nozione di pubblico ufficiale, rileva lo svolgimento di fatto del pubblico servizio.

Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione ai fini del diritto penale, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l’art. 1, comma 2 D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali ad esempio Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d’Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, IVASS;
- regioni;
- province;
- comuni;
- comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali ad esempio INPS, CNR, INAIL, INPDAL, INPDAP, ISTAT, ENASARCO;
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- RAI.

8.1.2 Fattispecie di reato applicabili alla Società

Nella tabella che segue si elencano le fattispecie di reato, tra quelle indicate dagli artt. 24 e 25 del Decreto, che potrebbero potenzialmente interessare la Società in relazione alle attività “sensibili” individuate. Inoltre, al fine di favorire la comprensione dei singoli reati e la potenziale condotta criminosa che potrebbe integrare la commissione degli stessi, sono indicati, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, esempi di possibili comportamenti illeciti che potrebbero essere posti in essere dai destinatari del presente Modello.

TAB. 8.1.2

RIF. ART.	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
-----------	-------	-------------	--------

REATI CONTRO IL PATRIMONIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

<i>art. 316-bis c.p.</i>	Malversazione a danno dello Stato	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.	La Società potrebbe essere coinvolta nell'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la Società, di personale appartenente a categorie privilegiate successivamente disattesa. Più in generale la Società potrebbe essere coinvolta nella mancata destinazione delle somme ottenute alle opere o attività di pubblico interesse per le quali sono state concesse.
<i>art. 316-ter c.p.</i>	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (<i>art. 316-bis</i>), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.	Ove la verifica dei requisiti di legge sia in capo alla Società, un dipendente di Berica Vita rilascia una copertura assicurativa o una garanzia fidejussoria necessaria per l'ottenimento di un finanziamento pubblico da parte di un proprio assicurato, pur essendo a conoscenza che il garantito non possiede i requisiti di legge per l'ottenimento dell'erogazione pubblica.
<i>art. 640, comma 2 n. 1 c.p.</i>	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico).	Nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, Berica Vita fornisce alla PA informazioni non veritiere al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Comunità
europee

art. 640-bis c.p.

Truffa
aggravata per il
conseguimento
di erogazioni
pubbliche

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.
Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Nella predisposizione di documenti o dati per la richiesta di contributi pubblici, Berica Vita fornisce alla PA informazioni non veritiere al fine di ottenere detti contributi.

*art. 640-ter
c.p.*

Frode
informatica in
danno dello
Stato o di altro
ente pubblico

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Una volta ottenuto un finanziamento, la Società viola il sistema informatico della PA al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

art. 317 c.p.

Concussione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.
Dopo la riforma introdotta dalla Legge 190/2012, che ha introdotto il nuovo art. 319 *quater*, la condotta criminosa è limitata alla concussione per "costrizione".
Per "abuso dei poteri" si intendono tutte quelle pratiche nelle quali il soggetto attivo faccia uso dei poteri che legittimamente gli spettano ma li adoperi per perseguire un fine illecito; "l'abuso delle qualità soggettive" si sostanzia invece nell'indebito sfruttamento della posizione rivestita all'interno della P.A.

Un dirigente della Società, in concorso con un pubblico ufficiale, si rende portatore di un messaggio concussivo nei confronti di un soggetto terzo.

art. 318 c.p.

Corruzione per
l'esercizio della
funzione

Questo reato ha un'applicazione meramente residuale, in quanto è configurabile solo nella forma del concorso con il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceva indebitamente per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. La norma ha ad oggetto il reato di "corruzione impropria" in cui la promessa di pagamento (e/o il pagamento) sono resi per l'esercizio della funzione, e dunque a prescindere dall'esecuzione di uno specifico atto. A seguito della riforma del 2012 il reato è configurabile non solo quando al pubblico ufficiale è richiesto di porre in essere un atto del suo ufficio, ma anche quando il pubblico ufficiale sia pagato per la sua generica disponibilità. Il venir meno del collegamento con uno specifico atto ha reso superflua la distinzione, prevista nel previgente testo, fra corruzione antecedente e susseguente. Oggi il pubblico ufficiale e il privato "corruttore" sono chiamati a rispondere indifferentemente per aver promesso o dato e accettato un pagamento per una prestazione futura e per aver dato e accettato il pagamento di una prestazione già eseguita.

Un dirigente della Società promette al pubblico ufficiale una somma di denaro per il compimento di un atto dovuto, come ad esempio la velocizzazione di una pratica, oppure per assicurarsene i futuri favori.

<i>art. 319 c.p.</i>	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	La norma ha ad oggetto il reato di "corruzione propria", consistente nel compimento di un atto non conforme ai doveri del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio. La corruzione può essere antecedente, se la retribuzione è pattuita anteriormente al compimento dell'atto, o susseguente, qualora la retribuzione si riferisca ad un atto già compiuto. Nella categoria degli atti contrari ai doveri d'ufficio rientrano tutti quei comportamenti discrezionali contrastanti con la normativa, con le istruzioni di servizio e in violazione dei doveri di fedeltà, imparzialità e onestà.	Un dirigente della Società promette una somma di denaro ad un pubblico ufficiale per ottenere l'aggiudicazione di una gara.
<i>art. 319-ter commi 1 e 2 c.p</i>	Corruzione in atti giudiziari	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale.	Un dirigente della Società versa danaro ad un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dai codici di procedura a tutto vantaggio della propria difesa.
<i>art. 319-quater c.p.</i>	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Per "induzione" si intende il sopruso effettuato in via indiretta (ad esempio mediante giri di parole) che porta il soggetto privato ad attivarsi nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, lasciando intendere di avere compreso il messaggio ricevuto. L'induzione si differenzia dalla concussione (punita dall'art. 317 c.p. solo nei confronti del pubblico ufficiale) per il	Un dirigente della Società, nell'ambito delle conversazioni intercorrenti con un funzionario dell'IVASS in occasione di una visita ispettiva, viene indotto dal funzionario ad assumere il proprio figlio in Società

diverso grado di pressione che è esercitato dal pubblico ufficiale: il soggetto passivo dell'induzione è posto in condizioni difficili, ma non tali da rendere inesigibile il non pagare, in quanto conserva un margine di scelta.

art. 322 c.p.

Istigazione alla corruzione

Il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

Un dirigente della Società offre una somma di danaro ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della Società.

Ai sensi dell'art. 322 *bis* c.p., le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, c.p. si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono

funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

le disposizioni di cui agli artt. 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria;
- le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

8.2 Le fattispecie dei reati societari

L'art. 25-ter del Decreto individua, quali ulteriori Reati Presupposto per l'applicazione del Decreto, i seguenti reati societari: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, c.c.), impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635,

terzo comma, c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, primo comma, c.c.)²³, illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, primo e secondo comma, c.c.).

8.2.1 Fattispecie di reato applicabili alla Società

Nella tabella che segue si elencano le fattispecie di reato, tra quelle indicate dagli art. 25-ter del Decreto 231/2001, che potrebbero potenzialmente interessare la Società in relazione alle attività "sensibili" individuate nell'ambito dell'attività di *risk self assessment*. Inoltre, al fine di favorire la comprensione dei singoli reati e la potenziale condotta criminosa che potrebbe integrare la commissione degli stessi, sono indicati, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, esempi di possibili comportamenti illeciti che potrebbero essere posti in essere dai destinatari del presente Modello.

²³ Articolo inserito dall'art. 4, D.Lgs. 15.03.2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato".

TAB. 8.2.1

RIF. ART.	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
<p><i>artt. 2621 e 2622 commi 1 e 3 c.c</i></p>	<p><i>False comunicazioni sociali; False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditor</i></p>	<p>Questi reati si realizzano tramite la consapevole esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali e dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, di fatti materiali non rispondenti al vero, o nell'altrettanto consapevole omissione di fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.</p> <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; • le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da essere in grado di indurre concretamente in errore chi le riceve. <p>Per integrare il reato di cui all'art. 2622 c.c., oltre ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, deve essere cagionato un danno patrimoniale a quest'ultima, ai soci o ai creditori.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione ignora l'indicazione del Responsabile Amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale.</p>
<p><i>art. 2621-bis e 2621-ter c.c</i></p>	<p><i>Fatti di lieve entità; Non punibilità per particolare tenuità</i></p>	<p>La natura e le dimensioni della Società, nonché le modalità o gli effetti della condotta costituiscono gli elementi in grado di caratterizzare per lieve entità i fatti di cui agli articoli 2621. Inoltre, sulla base della valutazione circa l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori di conseguenza ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis c.c., il giudice può non punire le condotte di cui agli articoli medesimi.</p>	<p>Qualora il Consiglio di Amministrazione ignori l'indicazione del Responsabile Amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente ed iscriva un ammontare di crediti superiore al dovuto, al fine di non far emergere una perdita, il fatto potrebbe essere giudicato di lieve entità qualora gli effetti della condotta siano lievi.</p>

<p>art. 2622 c.c.</p>	<p><i>False comunicazioni sociali delle società quotate</i></p>	<p>La fattispecie può essere realizzata da parte degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono <u>fatti materiali non rispondenti al vero</u> ovvero omettono <u>fatti materiali rilevanti</u> la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.</p> <p>Si precisa che alle società quotate summenzionate sono equiparate le società che seguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; • la società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; • le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; • le società che fanno appello al pubblico risparmio o comunque lo gestiscono. 	<p>Il Consiglio di Amministrazione di una Società emittente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea ignora l'indicazione del Responsabile Amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale.</p>
<p>art. 2625 comma 2 c.c.</p>	<p><i>Impedito controllo</i></p>	<p>Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.</p>	<p>Gli amministratori della Società forniscono ai Soci documenti alterati e/o falsificati che erano stati richiesti per lo svolgimento di controlli.</p>

<p><i>art. 2626 c.c.</i></p>	<p><i>Indebita restituzione dei conferimenti</i></p>	<p>La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.</p>	<p>L'Assemblea della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la restituzione anche per via indiretta o simulata di conferimenti ai soci ovvero la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti dovuti (sempre al di fuori dei casi di legittima riduzione).</p>
<p><i>art. 2627 c.c.</i></p>	<p><i>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</i></p>	<p>Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.</p>	<p>L'Assemblea della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.</p>
<p><i>art. 2628 c.c.</i></p>	<p><i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</i></p>	<p>Il reato consiste nella condotta degli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote della società che amministrano o della controllante in modo da ledere l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p>	<p>L'organo amministrativo procede all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni della Società o di una società controllante fuori dai casi di cui agli artt. 2357 e 2359-bis c.c., cagionando in tal modo una lesione del patrimonio sociale.</p>
<p><i>art. 2629 c.c.</i></p>	<p><i>Operazioni in pregiudizio dei creditori</i></p>	<p>La realizzazione della fattispecie prevede l'esposizione, in concorso con gli amministratori della Società, di dati idonei a pregiudicare i diritti dei creditori sociali in occasione di operazioni di riduzione del capitale sociale, di fusione o di scissione, nell'interesse e a vantaggio della Società</p>	<p>La Società potrebbe essere coinvolta nel caso in cui gli amministratori effettuino, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.</p>
<p><i>art. 2629 – bis</i></p>	<p><i>Omessa comunicazione del conflitto di interessi</i></p>	<p>La condotta criminosa si realizza in caso di inottemperanza ad uno degli obblighi posti dall'art. 2391, primo comma, cod. civ. qualora vi sia la sussistenza di "interessi degli amministratori".</p>	<p>La Società potrebbe essere coinvolta in caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma c.c. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla Società o a terzi</p>

<i>art. 2632 c.c.</i>	<i>Formazione fittizia del capitale</i>	<p>La condotta tipica prevede che si realizzi, in concorso con gli amministratori della Società e al fine di fornire all'esterno un'apparente situazione di solidità patrimoniale della medesima, la costituzione o l'aumento del capitale sociale in modo fittizio attraverso:</p> <p>a. l'attribuzione di azioni per somma inferiore al loro valore nominale;</p> <p>b. la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti.</p>	<p>La Società potrebbe essere coinvolta nel caso in cui gli amministratori:</p> <p>a) formino o aumentino in modo fittizio il capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;</p> <p>b) sottoscrivano reciprocamente azioni o quote;</p> <p>c) sopravvalutino in misura rilevante i conferimenti di beni in natura, di crediti, o del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.</p>
<i>art. 2635 c.c.</i>	<i>Corruzione tra privati</i>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso di dazione, promessa o offerta di denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori ed i soggetti che nell'ambito organizzativo della società esercitano funzioni direttive diverse, affinché questi compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.</p> <p>Si tratta di una fattispecie di reato di mera condotta, ossia non è previsto il verificarsi di un evento di danno affinché possa essere integrato il reato in oggetto.</p> <p>Il reato si configura anche qualora la dazione/ promessa/ offerta di denaro o altre utilità sia realizzata per interposta persona.</p>	<p>Un dirigente della Società corrompe il responsabile commerciale di un'altra Società al fine di impedire che quest'ultima partecipi ad una gara privata/pubblica oppure corrompe un altro funzionario al fine di acquisire informazioni riservate sulla società concorrente.</p>
<i>art. 2635-bis c.c.</i>	<i>Istigazione alla corruzione tra privati</i>	<p>La condotta si realizza attraverso la offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzioni direttive in società o enti privati, affinché questi ultimi compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.</p>	<p>Un dirigente della Società offre denaro al responsabile commerciale di un'altra Società al fine di impedire che quest'ultima partecipi ad una gara privata/pubblica, ma l'offerta di denaro non è accettata.</p>

<i>art. 2636 c.c.</i>	<i>Illecita influenza sull'assemblea</i>	La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.	La Società potrebbe essere coinvolta attraverso l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto (perché ad esempio, in conflitto di interessi con la delibera in votazione) od attraverso la minaccia o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.
<i>art. 2637 c.c.</i>	<i>Aggiotaggio</i>	La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.	La Società potrebbe essere coinvolta nel caso in cui vengano diffusi degli studi su società non quotate con previsioni di dati e suggerimenti esagerati e/o falsi.
<i>art. 2638, primo e secondo comma, c.c.</i>	<i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</i>	La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.	L'Amministratore Delegato della Società omette di comunicare alle Autorità di vigilanza competenti l'acquisizione di una partecipazione rilevante, al fine di evitare possibili controlli di suddette Autorità.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

Delitti con finalità di terrorismo (art. 25-quater del Decreto)

8.3 Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata

La Sezione della Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività svolte e considerate "a rischio", la commissione dei seguenti reati previsti dal Decreto:

- delitti di criminalità organizzata *ex art. 24-ter* del Decreto;
- reati transnazionali *ex art. 10 L. 16 marzo 2006, n.146*;
- delitti con finalità di terrorismo *ex art. 25-quater* del Decreto.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la L. 15 luglio 2009, n. 94 ha introdotto (art. 2, comma 29) nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art.24-ter.

L'articolo annovera tra le fattispecie di reato: l'associazione per delinquere (art. 416, comma 6, 600, 601, 602), l'associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.), lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 309/1990), nonché i Delitti commessi avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso e i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).

8.3.1 Le fattispecie dei reati transnazionali

La L. 16 marzo 2006, n. 146 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito "Convenzione"). La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tal fine, richiede che ogni Stato parte della Convenzione adotti le misure necessarie, conformemente ai propri principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato identificati dalla

Convenzione stessa. All'art. 10 della Convenzione è prevista l'estensione della disciplina del Decreto in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 146/2006, si considera reato transnazionale «il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato».

Per gruppo criminale organizzato, ai sensi della Convenzione, si intende «un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale».

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 L. 146/2006 annovera le seguenti fattispecie di reato: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-*quater* DPR 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 DPR 309/1990), disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D.Lgs. 286/1998), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.) e favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

8.3.2 Le fattispecie dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'art. 25-*quater* del Decreto annovera invece tra le fattispecie di reato presupposto le seguenti tipologie:

- delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali:

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.), Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.), Arruolamento con finalità di terrorismo anche

internazionale (art. 270-*quater* c.p.), Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.), Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.), Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.), Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.), Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo del Titolo I del Libro II del codice penale (art. 302 c.p.);

- delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999:

Ai sensi di tale disposizione, commette una violazione ai sensi della Convenzione stessa chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente (anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente utilizzati), al fine di compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

8.3.3 Fattispecie di reato applicabili alla Società

Nella tabella di seguito riportata sono elencate le fattispecie di reato, tra quelle previste dagli artt. 24-*ter* e 25-*quater* del Decreto, nonché dall'art. 10 L. 146/2006, che potrebbero potenzialmente interessare la Società in relazione alle attività "sensibili" individuate dalla stessa. Inoltre, al fine di favorire la comprensione dei singoli reati e la potenziale condotta criminosa che potrebbe integrare la commissione degli stessi, sono indicati, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni possibili comportamenti illeciti che potrebbero essere posti in essere dai destinatari del presente Modello.

TAB. 8.3.3

RIF. ART.	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
-----------	-------	-------------	--------

<i>art. 270 bis c.p.</i>	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico.	La Società stipula contratti di natura assicurativa con soggetti riconducibili ad associazioni terroristiche ricavandone interesse o vantaggio per il proprio <i>business</i> .
<i>art. 270 - ter c.p.</i>	Assistenza agli associati	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis.	La Società potrebbe essere coinvolta fornendo mezzi di comunicazione, o vitto a persone che partecipano alle associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
<i>art. 416 c.p.</i>	Associazione per delinquere	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, tre o più persone promuovano, costituiscano o partecipino ad una associazione il cui scopo è quello di commettere più delitti.	Un dipendente, nell'ambito di un accordo con soggetti esterni e/o interni alla Società, commette una serie di delitti nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.
<i>art. 416-bis c.p.</i>	Associazione di tipo mafioso anche straniera e delitti commessi avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso	Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui una o più persone promuovano, dirigano, organizzino o comunque facciano parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.	La Società affida incarichi a soggetti riconducibili ad associazioni di tipo mafioso perché, con i metodi propri di tali associazioni, ottengano vantaggi per l'attività della stessa.

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto)

8.4 Le fattispecie dei delitti contro la personalità individuale

L'art. 25-*quinquies* del Decreto individua, quali ulteriori reati presupposto per l'applicazione del Decreto stesso, i seguenti delitti: riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.), pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.), detenzione di materiali pornografici (art. 600-*quater* c.p.), pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.), violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.), corruzione di minorenne (art. 609-*quinquies* c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.).

8.4.1 Fattispecie di reato applicabili alla Società

Nel novero di cui all'art. 25-*quinquies* del Decreto, l'unica fattispecie applicabile risulta l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p., come modificato dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199). Nella tabella che segue si riporta la fattispecie e, al fine di favorire la comprensione del reato e la potenziale condotta criminosa che potrebbe integrare la commissione dello stesso, sono indicati, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, esempi di possibili comportamenti illeciti che potrebbero essere compiuti dai destinatari del presente Modello.

TAB. 8.4.1

RIF. ART.	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
<i>art. 603-bis c.p.</i>	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto 1) recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.	Il Responsabile di una Struttura di Berica Vita impiega manodopera per la prestazione di servizi quali – a titolo meramente esemplificativo – pulizia degli uffici, corrispondendo in modo reiterato una retribuzione sproporzionata rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato.

costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

Abusi di mercato (Artt. 25-*sexies* del Decreto e 187-*quinquies* D.Lgs. 58/1998)

8.5 Le fattispecie dei reati e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato

La Parte Speciale si riferisce ai reati e agli illeciti amministrativi di abuso di mercato. Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato e di illecito amministrativo per le quali l'art. 25-*sexies* D.Lgs. 231/2001 e l'art. 187-*quinquies* D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria – qui di seguito

"TUF") prevedono una responsabilità della Società nei casi in cui tali reati e tali illeciti amministrativi siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio della Società stessa. I reati e gli illeciti amministrativi di cui alla Parte Speciale si riferiscono a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché a qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea.

8.5.1 Fattispecie di reato applicabili alla Società

Nella tabella che segue si elencano le fattispecie di reato, tra quelle indicate dagli artt. 25-*sexies* del Decreto e 187-*quinquies* del TUF, che potrebbero potenzialmente interessare la Società in relazione alle attività "sensibili" individuate nell'ambito dell'attività di *risk self assessment*. Inoltre, al fine di favorire la comprensione dei singoli reati e la potenziale condotta criminosa che potrebbe integrare la commissione degli stessi, sono indicati, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, esempi di possibili comportamenti illeciti che potrebbero essere posti in essere dai destinatari del presente Modello.

TAB. 8.5.1

RIF.	RIF. ART.	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
art. 25- <i>sexies</i> D.Lgs. 231/2001	art. 184 TUF	Abuso di Informazioni Privilegiate	La fattispecie punisce chiunque, essendo direttamente entrato in possesso di Informazioni Privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per esserne socio, ovvero per averla appresa nel corso e a causa di un'attività lavorativa privata o pubblica: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le Informazioni Privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della Funzione o dell'ufficio cui è preposto (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione comunicata per compiere operazioni);	Un dipendente della Società, nell'esame della posizione di un emittente quotato, potenziale cliente, viene in possesso di Informazioni Privilegiate che comunica alla Direzione Finanza che a sua volta la utilizza per compiere operazioni sul mercato.

			<p>c) raccomanda o induce altri, sulla base delle conoscenze ricavate dalle Informazioni Privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate nella lettera a). La fattispecie punisce, inoltre, i soggetti che, entrando in possesso di Informazioni Privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compiono taluna delle azioni di cui sopra.</p>	
<p>Art. 25- <i>sexies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Art. 185 TUF</p>	<p>Manipolazione del mercato</p>	<p>La fattispecie punisce chiunque diffonde notizie false (c.d. manipolazione informativa) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. manipolazione negoziativa). Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, preme evidenziare che questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati.</p>	<p>Un dipendente, al di fuori della normativa e delle regole e procedure interne, rilascia al pubblico una notizia falsa riguardo ad una imminente e importante operazione che, se realizzata, inciderebbe sensibilmente sul prezzo di uno strumento finanziario quotato in relazione al quale la Società ha interesse.</p>
<p>Art. 187- <i>quinquies</i> TUF</p>	<p>art. 187- <i>bis</i> TUF</p>	<p>Abuso di Informazioni Privilegiate</p>	<p>La fattispecie di cui all'art. 187-<i>bis</i> del TUF punisce con una sanzione amministrativa sia le condotte realizzabili dagli <i>insider</i> primari già punite come reato dall'art. 184 TUF, sia quelle realizzate dagli <i>insider</i> secondari (ossia coloro che, in possesso di Informazioni Privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compiono talune delle violazioni indicate dalla norma), laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli <i>insider</i> primari. Un'ulteriore differenza consiste nel fatto che, per tale illecito amministrativo, il tentativo è equiparato alla consumazione.</p>	
<p>Art. 187- <i>quinquies</i> TUF</p>	<p>art. 187- <i>ter</i> TUF</p>	<p>Manipolazione di mercato</p>	<p>La fattispecie di cui all'art. 187-<i>ter</i> TUF amplia le condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente fattispecie delittuosa e punisce chiunque, tramite qualsiasi mezzo di</p>	

informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false, ovvero fuorvianti, in merito agli strumenti finanziari, a prescindere quindi dagli effetti (laddove l'art. 185 TUF richiede, ai fini della sanzionabilità delle condotte, che le notizie false siano "concretamente idonee" ad alterare i prezzi).

Il comma 3 del medesimo articolo prevede la sanzionabilità delle seguenti condotte:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Focus abusi di mercato

La disciplina degli abusi di mercato è stata oggetto di un intervento di rinnovamento ad opera del legislatore europeo (Regolamento - UE - n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, di seguito anche il "Regolamento" o il "MAR", e Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, di seguito anche la "nuova Direttiva", la "nuova MAD" o la "MAD II"), entrata in vigore il 6 maggio 2014 ed applicabile dal 3 luglio 2016, abrogando in tal modo i precedenti interventi legislativi europei in materia. Tale intervento ha la finalità di garantire l'integrità dei mercati finanziari, accrescere la tutela degli investitori e la fiducia in tali mercati, contrastando e prevenendo la realizzazione di condotte abusive del mercato in ogni forma.

La nuova disciplina in materia di *market abuse* è orientata al contrasto degli abusi di mercato che tendono a compromettere la fiducia degli investitori negli strumenti finanziari, tramite la definizione di *standard* di

qualità dei comportamenti, con particolare riguardo alla correttezza e trasparenza, e la previsione di criteri per l'identificazione di pratiche di manipolazione del mercato e procedure per il loro riconoscimento. In particolare, il Regolamento è stato emanato con l'obiettivo di evitare le notevoli distorsioni della concorrenza derivanti dalla divergenza tra le normative nazionali di recepimento della precedente regolamentazione, mentre la nuova Direttiva mira a rafforzare il rispetto delle norme sugli abusi di mercato, richiedendo agli Stati Membri di dotarsi di un quadro di sanzioni penali minime, che dimostrino una forma più forte di disapprovazione sociale rispetto alle sanzioni amministrative, almeno per le forme più gravi di abusi di mercato.

L'obiettivo complessivo del nuovo impianto normativo europeo in materia di market abuse è quello di tutelare il mercato e gli investitori, assicurando a questi ultimi un'adeguata, completa e tempestiva conoscenza delle vicende relative all'emittente quotato, o in fase di ammissione alla quotazione, al fine di garantire la piena consapevolezza delle scelte di investimento.

La nuova disciplina ha parzialmente rivisto anche il **concetto di informazione privilegiata**, che rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina.

A norma dell'art. 7, "*Informazioni privilegiate*", del Regolamento, un'**informazione si definisce privilegiata** quando:

- ha un carattere preciso, ossia quando faccia riferimento ad eventi e circostanze esistenti, o che ragionevolmente si verificheranno, e sia sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto evento o complesso di circostanze sui prezzi degli strumenti e prodotti cui la stessa fa riferimento;
- non è stata resa pubblica;
- concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, strumenti derivati su merci, quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta;
- qualora fosse resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti e prodotti cui l'informazione privilegiata fa riferimento, con ciò intendendosi che un investitore ragionevole probabilmente la utilizzerebbe come uno degli strumenti su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies* del Decreto)

8.6 Le fattispecie di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

L'art. 25-*octies* del Decreto individua, quali ulteriori reati presupposto per l'applicazione del Decreto stesso, i seguenti reati: ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) e autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.)

8.6.1 Fattispecie di reato applicabili alla Società

Nella tabella che segue si elencano le fattispecie di reato, tra quelle indicate dall'art. 25-*octies* del Decreto, che potrebbero potenzialmente interessare la Società in relazione alle attività "sensibili" individuate dalla stessa. Inoltre, al fine di favorire la comprensione dei singoli reati e la potenziale condotta criminosa che potrebbe integrare la commissione degli stessi, sono indicati, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni possibili comportamenti illeciti che potrebbero essere posti in essere dai destinatari del presente Modello.

TAB. 8.6.1

RIF. ART.	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
<i>art. 648 c.p.</i>	Ricettazione	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.	La Società potrebbe essere coinvolta ad esempio nel caso in cui, al fine di ottenere un prezzo vantaggioso, acquisti beni da un soggetto che, parallelamente alla fornitura di tali beni, notoriamente svolga attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti o faccia parte di un'associazione di tipo mafioso e utilizzi i profitti derivanti da tali attività illecite per investirli nell'attività lecita. Perché sussista il reato infatti non è necessario che il denaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi delitto, ma è sufficiente anche

			una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure al denaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza.
<i>art. 648-bis c.p.</i>	Riciclaggio	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una persona, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.</p>	Il Dipendente di Berica Vita, o un suo Agente, compie operazioni (di qualsiasi natura) legate a denaro proveniente da delitto non colposo, finalizzate ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
<i>art. 648-ter c.p.</i>	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una persona, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche/finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto.	La Società, a proprio interesse, reinveste in operazioni finanziarie denaro di provenienza delittuosa.
<i>Art.648-ter1 c.p.</i>	Autoriciclaggio	Tale ipotesi di reato punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto colposo, impiega, sostituisce o trasferisce in attività	-Transfer pricing, nello specifico dalla conclusione di contratti di riassicurazione infragruppo atti a

economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

trasferire il carico fiscale in Paesi a tassazione più bassa, attraverso la definizione di corrispettivi non in linea con quelli di mercato e laddove il reato-fonte dell'autoriciclaggio si sostanzia nel delitto di "infedele dichiarazione" di cui all'art. 4 del D.Lgs. 74/2000.

- Un dirigente della Società, al fine di consentire l'abbattimento dell'imponibile della Società, indica in dichiarazione costi inesistenti. Successivamente investe per conto della Società i proventi del reato tributario in prodotti finanziari con operazioni concretamente idonee ad ostacolare la tracciabilità.

- Vendita di liste di dati ritenuti sensibili ai sensi della normativa privacy senza alcuna autorizzazione e impiego dei proventi derivanti da attività delittuosa in operazioni finanziarie non direttamente tracciabili.

Focus Autoriciclaggio

La nuova fattispecie è stata inserita dall'art.3 l.n.186/2014 al fine di superare, anche in ottemperanza ad indicazioni di fonte internazionale, uno dei principali ostacoli all'effettiva applicazione delle fattispecie fin qui esaminate, rappresentato dal cd. privilegio dell'autoriciclaggio, per effetto del quale non era punibile a titolo di riciclaggio o impiego l'autore o il concorrente nel reato presupposto.

Anziché provvedere alla semplice eliminazione delle clausole espressive di tale "privilegio" dalle fattispecie degli artt. 648 bis e 648 ter, il legislatore ha inserito una fattispecie di nuovo conio, sanzionata meno severamente.

Il reato di autoriciclaggio si configura nel caso in cui, chi abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impieghi, sostituisca o trasferisca in attività economiche, finanziarie, industriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione dell'origine delittuosa.

L'autoriciclaggio consiste, pertanto, nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri. Non sono punibili le condotte per effetto delle quali i proventi illeciti sono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Reati presupposto dell'autoriciclaggio

Nell'ambito di attività d'impresa, pare possibile individuare taluni reati che più facilmente possono essere fonte di proventi illeciti per l'ente: così, ad esempio, i reati tributari, la truffa o la corruzione (anche tra privati).

E' bene precisare che, ai fini della sussistenza della responsabilità dell'ente non si richiede che i proventi derivino da reati presupposto di una responsabilità dell'ente: il reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente è infatti il reato di autoriciclaggio, non i reati presupposto di tale reato.

Può tuttavia essere opportuno – ai fini di una più efficace prevenzione del rischio di una responsabilità dell'ente nascente dalla commissione del reato di autoriciclaggio – prevedere nel Modello anche misure idonee a prevenire il rischio di commissione di altri reati, per quanto non compresi fra i reati "231" – laddove per tipologia e frequenza assumano significativa rilevanza.

Tale sembra essere il caso per i reati tributari e per il reato di truffa comune, per quanto, si ripete, tali reati, di per sé, non costituiscano reati "231".

Si analizzeranno, quindi, brevemente tali tipologie di reato.

I reati tributari

I reati tributari, previsti dal D.Lgs. 74/2000 recante la "nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n.205", sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante artifici;
- dichiarazione infedele;
- omessa dichiarazione;
- emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;

- omesso versamento di ritenute certificate;
- omesso versamento di IVA;
- indebita compensazione;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Reati di truffa (ex art. 640 c.p.)

Il reato di truffa si configura ai sensi dell'art. 640 c.p. ogni volta che un qualsiasi soggetto, inducendo qualcuno in errore con artifici o raggiri, procuri per sé o per altri un ingiusto profitto in danno di altri.

Il suddetto reato punisce le condotte aggressive contro il patrimonio personale altrui realizzate attraverso:

- artifici, ossia attraverso una manipolazione o una trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di fatti o circostanze in realtà inesistenti o la dissimulazione di circostanze esistenti;
- raggiri, ossia attraverso un'attività simulatrice posta in essere con parole e argomentazioni che fanno scambiare il falso per il vero.

In considerazione dell'attività svolta dalla Società, il suddetto reato assume particolare rilevanza nella forma della c.d. "truffa contrattuale", ossia in quell'elaborazione giurisprudenziale del reato di truffa ex art. 640 c.p. che è configurabile tutte le volte che in un rapporto contrattuale uno dei contraenti ponga in essere artifici o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto.

In tali casi gli artifici o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze potessero essere conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza.

Tali fattispecie, pertanto, sono particolarmente diffuse nelle relazioni contrattuali che, essendo connotate da un alto grado di asimmetria informativa, trovano specifica e dettagliata regolamentazione da parte delle Autorità di Vigilanza.

Le disposizioni regolamentari, infatti, prevedono in capo ai soggetti vigilati l'obbligo di comportarsi con diligenza e correttezza nell'interesse dei clienti operando in modo che essi siano adeguatamente informati e impongono agli stessi specifici obblighi giuridici di agire in modo tale da assicurare trasparenza ed equo

apprezzamento delle condizioni contrattuali.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- novies del Decreto)

8.7 La fattispecie di reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La Legge 3 agosto 2009, n. 116, all'art. 4, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*novies* che annovera la seguente fattispecie di reato presupposto ovvero l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, *ex art. 377-bis c.p.*

8.7.1 Fattispecie di reato applicabili alla Società

Nella tabella che segue si riporta la fattispecie di reato, prevista dall'art. 25-*novies* del Decreto. Inoltre, al fine di favorire la comprensione del reato e la potenziale condotta criminosa che potrebbe integrare la commissione dello stesso, sono indicati, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, esempi di possibili comportamenti illeciti che potrebbero essere compiuti dai destinatari del presente Modello.

TAB. 8.7.1

RIF. ART.	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
<i>art. 377-bis c.p.</i>	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.	Un Dipendente di Berica Vita induce, attraverso un'offerta di denaro o altra utilità, un soggetto che può avvalersi della facoltà di non rispondere a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'Autorità Giudiziaria, al fine di evitare che lo stesso renda dichiarazioni pregiudizievoli per la Società.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto)

8.8 Le fattispecie di delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la Legge 23 luglio 99, n. 2009 ha introdotto (con l'art. 15, comma 7) l'art. 25-*novies* all'interno del D.Lgs. 231/2001, che richiama le seguenti fattispecie di reato previste dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633:

- art. 171, comma 1, lett. a)-*bis*);
- art. 171, comma 3²⁴;
- art. 171-*bis*²⁵;
- art. 171-*ter*²⁶;

²⁴ Art. 171 L. 633/1941:

«Salvo quanto disposto dall'art. 171-*bis* e dall'articolo 171-*ter* è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-*bis*) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) (*soppresso*)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-*bis*. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-*bis*), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164».

²⁵ Art. 171-*bis* L. 633/1941:
«1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità».

²⁶ Art. 171-*ter* L. 633/1941:
«1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

8.8.1 Fattispecie di reato applicabili alla Società

Nella tabella che segue si elencano le fattispecie di reato, tra quelle indicate dall'art. 25-*novies* del Decreto, che potrebbero potenzialmente interessare la Società in relazione alle attività "sensibili" individuate dalla stessa. Inoltre, al fine di favorire la comprensione dei singoli reati e la potenziale condotta criminosa che potrebbe integrare la commissione degli stessi, sono indicati, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, esempi di possibili comportamenti illeciti che potrebbero essere posti in essere dai destinatari del presente Modello.

TAB. 8.8.1

RIF. ART.	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
<i>art. 17 comma 1 lett. a-bis e comma 3, L. 633/1941</i>	Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera	Tale ipotesi di reato si configura in caso di: <ul style="list-style-type: none"> • messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione di un sistema di reti telematiche e con connessioni di 	La Società potrebbe essere coinvolta qualora venissero caricati sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore affinché gli stessi possano essere

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-*bis* del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici».

	<p>dell'ingegno protetta</p> <p>qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore. <p>Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onere e la sua reputazione.</p>	<p>utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa.</p>
<p><i>art. 171-bis, comma 1 L. 633/1941</i></p>	<p>Duplicazione, a fini di lucro, di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE</p> <p>Il reato in oggetto si configura qualora un soggetto duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; ovvero utilizza qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di protezioni di un software (è l'ipotesi del cosiddetto crack delle password o licenze).</p>	<p>La Società utilizza programmi per elaboratore illegittimamente duplicati al fine di risparmiare sui costi per l'acquisto dei programmi stessi.</p>

<p><i>art. 171-ter L. 633/1941</i></p>	<p>Duplicazione, riproduzione, trasmissione - per uso non personale a scopo di lucro - di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio</p>	<p>Il reato in oggetto si configura quando un soggetto effettua la duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, alla vendita o al noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate a sequenze di immagini in movimento, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali e multimediali.</p>	<p>Un dipendente di Berica Vita utilizza illegittimamente in attività aziendali (ad es. marketing) opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore (es. opere musicali o filmati).</p>
--	---	--	---

8.9 Le fattispecie di reato di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)

8.9.1 Le fattispecie dei reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Parte Speciale si riferisce ai reati di Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l'art. 25- septies D.Lgs. 231/2001 prevede una responsabilità della Società nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

Gli artt. 589 e 590, comma 3 c.p., richiamati dall'art. 25-septies del Decreto, sanzionano chiunque, per colpa, cagioni rispettivamente la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali gravi o gravissime²⁷.

²⁷ Art. 589 c.p. Omicidio colposo: «Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme [...] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. [...] Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici».

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose: «Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione

Per lesione si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta: la lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso o di un organo. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente non interviene a impedire l'evento dannoso che ha il dovere giuridico di impedire). Un soggetto risponde della propria condotta omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia (se ha, cioè, il dovere giuridico di impedire l'evento lesivo), che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente. L'ordinamento individua nel datore di lavoro²⁸ il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità. Di norma, quindi, si ravviserà una condotta attiva nel soggetto che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel soggetto che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo (ad es. datore di lavoro, dirigente, preposto) e in tal modo non interviene ad impedire l'evento²⁹.

degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».

²⁸ Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008).

²⁹ Si precisa ad ogni modo che costante giurisprudenza ravvisa la responsabilità in capo al datore di lavoro – sia essa in termini di *culpa in agendo* o di *culpa in vigilando* – anche in presenza di un Modello ed un sistema di deleghe coerentemente strutturati.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline). In ciò vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D.Lgs. 231/2001, tutte punite a titolo di dolo: in tali casi è necessario che il soggetto agisca rappresentandosi e volendo la realizzazione dell'evento – conseguenza della propria condotta delittuosa, non essendo sufficiente un comportamento imprudente o imperito in relazione alla stessa.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la condotta lesiva dell'agente che integra i reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime, deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche concernenti la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro. Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto;
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alla miglior tecnica e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro;
- non esclude tutte le responsabilità in capo alla persona fisica o all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. La responsabilità è esclusa solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità o dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in ragione della loro mansione, svolgono attività sensibili in materia. Ad es.:

- il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria e l'altrui

salute e sicurezza;

- il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- il datore di lavoro quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione.

8.9.2 Fattispecie di reato applicabili alla Società

Nella tabella che segue si elencano le fattispecie di reato, tra quelle indicate dall'art. 25-*septies* del Decreto, che potrebbero potenzialmente interessare la Società in relazione alle attività "sensibili" individuate nell'ambito dell'attività di *risk self assessment*. Inoltre, al fine di favorire la comprensione dei singoli reati e la potenziale condotta criminosa che potrebbe integrare la commissione degli stessi, sono indicati con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 art.30 e s.m.i., a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, esempi di possibili comportamenti illeciti che potrebbero essere posti in essere dai destinatari del presente Modello.

TAB. 8.9.2

RIF. ART	ATTIVITA' SENSIBILI	REATI	ESEMPI
D.Lgs.81/08 Art. 30 comma 3 (Definizione delle funzioni)	<p><u>Individuare soggetti:</u></p> <p>Nomina RSPP e organizzazione del SPP In adempimento all'art. 17 del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro individua il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché gli addetti al servizio. La nomina del RSPP è tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro.</p> <p>Nomina del Medico Competente Il datore di lavoro deve verificare i titoli ed i requisiti previsti nell'art. 38 D.Lgs 81/08 (Requisiti del Medico competente).</p> <p>Nomina Addetti alle emergenze I soggetti individuati dal datore di lavoro non possono sottrarsi alla nomina se non per giustificato motivo.</p>	<p>- Omicidio colposo</p> <p>- Lesioni personali colpose</p>	<p>Mancata pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro.</p>

<p>D.Lgs.81/08 Art. 30 comma 1 lett. e (Informazione e formazione)</p>	<p><u>Fare formazione:</u></p> <p>Informazione e Formazione dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e dei RLS</p> <p>Il datore di lavoro predispone le azioni informative e le azioni di formazione che avranno le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GENERICA - SPECIFICA - SPECIALISTICA - QUALIFICATA - ADDESTRAMENTO. <p>Inoltre predispone la informazione che è effettuata a tutti i lavoratori in ingresso. La formazione è aggiornata periodicamente come da piano formativo.</p> <p>Formazione del RSPP e degli ASPP</p> <p>Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 81/08 il SPP deve frequentare corsi di aggiornamento differenziati tra ASPP e RSPP.</p> <p>Formazione degli addetti alle emergenze</p> <p>La formazione è specifica ed avviene alla nomina , viene aggiornata periodicamente come da piano formativo.</p>	<p>- Omicidio colposo</p> <p>- Lesioni personali colpose</p>	<p>Non formare adeguatamente i soggetti a cui sono state assegnate responsabilità in tema di salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>Non formare adeguatamente i lavoratori sulle misure di prevenzione adottate dalla Società e sui comportamenti che si vogliono siano attuati nello svolgimento delle mansioni affidate.</p>
<p>D.Lgs.81/08 Art. 30 comma 1 lett. a (Rispetto della normativa)</p>	<p><u>Conformità legislativa:</u></p> <p>Rispettare standard tecnico strutturali</p> <p>Il datore di lavoro si impegna al rispetto degli standard tecnico -strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici</p> <p>Svolgimento dei compiti del SPP</p> <p>L'RSPP è utilizzato dal datore di lavoro. I compiti sono quelli espressi nell'art. 33 del D.Lgs 81/08.</p>	<p>- Omicidio colposo</p> <p>- Lesioni personali colpose</p>	<p>Trascurare la manutenzione delle attrezzature e dei macchinari impiegati dai lavoratori nell'esecuzione delle rispettive mansioni. Fornire attrezzature e arredi d'ufficio non conformi negli aspetti ergonomici e di sicurezza alle norme di riferimento.</p> <p>Non verificare la funzionalità dei DPI forniti nel</p>

	<p>Verificare postazione di lavoro</p> <p>L'RSPP con il medico competente verifica le postazioni di lavoro al fine di accertare la presenza dei requisiti minimi delle postazioni munite di Videoterminale di cui all'allegato XXXIV del D.Lgs 81/08.</p>		<p>salvaguardare la salute e la sicurezza sul lavoro.</p> <p>Sottostimare i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>Non implementare le misure di prevenzione più idonee per fronteggiare i rischi.</p> <p>Non effettuare le riunioni periodiche previste per legge tra i vari soggetti coinvolti al fine di adottare gli opportuni accorgimenti ed aggiustamenti per una migliore gestione dei rischi in tema di salute e sicurezza sul lavoro.</p>
<p>D.Lgs.81/08 Art. 30 comma 1 lett. b (Valutazione dei rischi)</p>	<p>Individuare soggetti a rischio</p> <p>Sulla base dei rischi specifici individuati nel DVR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VDT, - MMC, - AUTISTI, - CALL CENTER. <p>Si individuano le funzioni di Gruppo le cui risorse sono soggette a rischio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omicidio colposo - Lesioni personali colpose 	<p>Sottostimare i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>Non implementare le misure di prevenzione più idonee per fronteggiare i rischi.</p>
<p>D.Lgs.81/08 Art. 30 comma 1 lett. d (sorveglianza sanitaria)</p>	<p>Verificare l'idoneità dei lavoratori</p> <p><u>Compiti del Medico Competente</u></p> <p>Tra le attività rilevanti del medico competente rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la collaborazione nella valutazione dei rischi - la programmazione e la effettuazione della 	<ul style="list-style-type: none"> - Omicidio colposo - Lesioni personali colpose 	<p>Sottostimare i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>Non implementare le misure di prevenzione più idonee per fronteggiare i rischi.</p> <p>Non sottoporre i lavoratori a visite mediche cicliche.</p> <p>Non implementare le misure</p>

	<p>sorveglianza sanitaria - aggiornare e custodire le cartelle sanitarie.</p> <p><u>Idoneità sanitaria</u> La verifica avviene con visita da parte del medico competente secondo un protocollo che il medico stabilisce in via preliminare in adempimento ai suoi obblighi. A seguito della visita il medico rilascia copia della cartella all'interessato e un giudizio sintetico al datore di lavoro ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 81/08.</p>		<p>di prevenzione più idonee per fronteggiare i rischi di malattie professionali.</p>
<p>D.Lgs.81/08 Art. 30 comma 1 lett. c (Riunioni periodiche, consultazioni)</p>	<p>Consultazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze</p> <p><u>Individuazione dei RLS</u> I candidati sono individuati di norma nell'ambito delle Rappresentanze sindacali (aziendali, territoriali o di comparto) oppure tra i lavoratori.</p> <p><u>Partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze</u> La norma individua le attività per le quali è prevista la consultazione/partecipazione del RLS: es. nomina addetti alla sicurezza.</p> <p><u>Effettuare la riunione periodica</u> Annualmente è convocata la riunione periodica, alla quale obbligatoriamente prendono parte il datore di lavoro, il medico competente il RSPP , IL RLS ; ove si ravvisi l'opportunità, potranno partecipare anche altri soggetti.</p>	<p>- Omicidio colposo - Lesioni personali colpose</p>	<p>Mancata pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro.</p> <p>Sottostimare i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>Non implementare le misure di prevenzione più idonee per fronteggiare i rischi.</p> <p>Non effettuare le riunioni periodiche previste per legge tra i vari soggetti coinvolti al fine di adottare gli opportuni accorgimenti ed aggiustamenti per una migliore gestione dei rischi in tema di salute e sicurezza sul lavoro.</p>

<p>D.Lgs.81/08 Art. 30 comma 1 lett. c (Emergenza)</p>	<p><u>Gestione delle emergenze</u></p> <p>Predisporre piano di emergenza Il piano di emergenza è contenuto nel DVR.</p>	<p>- Omicidio colposo - Lesioni personali colpose</p>	<p>Disattendere le previsioni normative.</p> <p>Non prevedere idonee misure per fronteggiare a possibili emergenze interne ed esterne</p>
<p>D.Lgs.81/08 Art. 30 comma 1 lett. c (Appalti)</p>	<p><u>Gestione delle attività affidate in appalto</u></p> <p>Valutare i rischi di interferenza La valutazione si effettua solo in presenza di attività che implicano interferenza con le eccezioni dell'art. 26 del D.Lgs 81/08.</p>	<p>- Omicidio colposo - Lesioni personali colpose</p>	<p>Affidamento di lavori da eseguire all'interno della propria sede a soggetti esterni privi dei requisiti tecnico professionali necessari; mancata informazione a tali soggetti sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.</p>
<p>D.Lgs.81/08 Art. 30 comma 1 lett. b (predisposizione delle misure di prevenzione e protezione)</p>	<p><u>Adozione di misure di controllo</u></p> <p>Adozione di controlli operativi Verifica di quanto necessario per rendere operativi il documento di valutazione dei rischi ed i piani di sicurezza, affinché siano in grado di garantire il massimo livello di sicurezza sui luoghi di lavoro</p> <p>Predisporre procedure Il datore di lavoro predisporre e attua le misure (compresa la manutenzione) volte a</p>	<p>- Omicidio colposo - Lesioni personali colpose</p>	<p>Definire misure di prevenzione teoricamente efficaci ma irrealizzabili nel concreto per effetto dell'esiguità delle risorse finanziarie stanziare per realizzare operativamente quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi e nei piani di sicurezza.</p>

	<p>garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza.</p> <p>Gestione DPI</p> <p>Verifica della distribuzione, a tutti i lavoratori secondo le mansioni affidate, di dispositivi di protezione individuale e di attrezzature idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza degli stessi.</p>		<p>Non predisporre e/o aggiornare le procedure aziendali deputate a guidare i comportamenti dei lavoratori in tema di salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>Non dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione previsti in ragione della natura della mansione svolta.</p>
<p>D.Lgs.81/08 Art. 30 comma 1 lett. f (vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza)</p>	<p><u>Audit interno</u></p> <p>Verifiche sugli orari di lavoro</p> <p>Verifica del monitoraggio sul rispetto degli orari di lavoro da parte del personale, ai fini della prevenzione di infortuni in momenti della giornata potenzialmente più a rischio</p>	<p>- Omicidio colposo</p> <p>- Lesioni personali colpose</p>	<p>Sottoporre il personale a turni di lavoro stressanti con ripercussioni negative sui livelli di percezione dei rischi di infortunio.</p>

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

8.10 Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito di dati

L'art. 24-bis del Decreto individua la seguente categoria di Reati Presupposto che comportano la responsabilità amministrativa della Società:

- **“Delitti informatici e trattamento illecito di dati”**: Documenti informatici (art. 491-bis c.p.), Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.), Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.), Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di

pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.), Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

8.10.1 Fattispecie di reato applicabili alla Società

Nella tabella che segue si elencano le fattispecie di reato, tra quelle indicate dall' art. 24 bis del Decreto, che potrebbero potenzialmente interessare la Società in relazione alle attività "sensibili" individuate nell'ambito dell'attività di *risk self assessment*. Inoltre, al fine di favorire la comprensione dei singoli reati e la potenziale condotta criminosa che potrebbe integrare la commissione degli stessi, sono indicati, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, esempi di possibili comportamenti illeciti che potrebbero essere posti in essere dai destinatari del presente Modello.

TAB. 8.10.1

RIF. ART..	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
<i>art. 615-ter c.p.</i>	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Tale tipologia di reato si configura nel caso in cui un soggetto, abusivamente, si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo	Un dipendente di Berica Vita si introduce nei sistemi informativi di aziende "competitor" al fine di recepire informazioni che comportino un interesse o vantaggio potenziale per la Società (es. clientela top, prodotti, ecc.)
<i>art. 615-quater c.p.</i>	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Tale reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.	Un dipendente di Berica Vita detiene abusivamente codici di accesso a sistemi informativi della Società o di terze parti al fine di recepire informazioni che comportano un interesse o vantaggio potenziale per la Società
<i>art. 615-quinquies c.p.</i>	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o	Il reato in oggetto si configura nel caso in cui un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si procura,	Un dipendente di Berica Vita, al fine di ottenere vantaggi per la Società (ad esempio in termini di presenza sul mercato), diffonde codice malevolo per danneggiare i sistemi informativi di aziende competitors.

	interrompere un sistema informatico o telematico	produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.	
<i>art. 617- quater c.p.</i>	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Il reato si realizza nel momento in cui un soggetto, fraudolentemente, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. Allo stesso modo compie un reato chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al paragrafo precedente.	Un dipendente della Società tramite opportuni strumenti, intercetta comunicazioni o informazioni di terze parti che potrebbero portare interesse o vantaggi per la Società. (es. operazioni straordinarie, ecc.)
<i>art. 617- quinqües c.p.</i>	Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Il reato in oggetto si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi	Un dipendente di Berica Vita installa abusivamente apparecchiature finalizzate all'intercettazione di comunicazioni o informazioni di terze parti che potrebbero portare interesse o vantaggi per la Società (es. operazioni straordinarie, ecc.)
<i>art. 635-bis c.p.</i>	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Il reato in oggetto si configura nel caso in cui un soggetto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.	Un dipendente di Berica Vita, al fine di ottenere vantaggi per la Società (ad esempio in termini di presenza sul mercato), danneggia i programmi informatici di terze parti.
<i>art. 635-ter c.p.</i>	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità	Il reato in oggetto si configura nel caso in cui un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.	Un dipendente di Berica Vita, al fine di ottenere vantaggi per la Società (ad esempio in termini di presenza sul mercato), danneggia i programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico.

art. 635- <i>quater c.p.</i>	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Il reato in oggetto si configura nel caso in cui un soggetto, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.	Un dipendente di Berica Vita che, al fine di ottenere vantaggi per la Società (ad esempio in termini di presenza sul mercato), danneggia i sistemi informativi di terze parti.
art. 635- <i>quinquies c.p.</i>	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	Il reato in oggetto si configura se il fatto di cui all'art. 635- <i>quater</i> è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.	Un dipendente di Berica Vita che, al fine di ottenere vantaggi per la Società (ad esempio in termini di presenza sul mercato), danneggia i sistemi informativi utilizzati dallo Stato o da un altro Ente Pubblico.
art. 640- <i>quinquies c.p.</i>	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	Il reato in oggetto si configura nel caso in cui un soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.	Un dipendente di Berica Vita falsifica la documentazione con valore probatorio al fine di trarre vantaggi per la Società (es. bilancio)

8.11 Le fattispecie dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto)

8.11.1 Le fattispecie dei reati applicabili

Le norme penali richiamate dall'art. 25-*bis* D.Lgs. 231/2001 hanno ad oggetto: monete (artt. 453, 454, 455, 457 c.p.); valori di bollo (art.459, 464 c.p.); carte filigranate ed oggetti destinati al falso nummario (art. 460, 461 c.p.). L'art. 15, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ha previsto l'inserimento di due nuove fattispecie inerenti i reati contro la fede pubblica: contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). In seguito all'introduzione di tali reati è stata modificata anche la rubrica dell'art. 25-*bis* ora denominata: "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento".

8.11.2 Fattispecie di reato applicabili alla Società

Nella tabella che segue si elencano le fattispecie di reato, tra quelle indicate dall' art. 25-*bis* del Decreto, che potrebbero potenzialmente interessare la Società in relazione alle attività "sensibili" individuate nell'ambito dell'attività di *risk self assessment*. Inoltre, al fine di favorire la comprensione dei singoli reati e la potenziale condotta criminosa che potrebbe integrare la commissione degli stessi, sono indicati, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, esempi di possibili comportamenti illeciti che potrebbero essere posti in essere dai destinatari del presente Modello.

TAB. 8.11.2

RIF. ART.	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
<i>art. 453 c.p.</i>	<i>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</i>	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui un soggetto: 1) contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.	La Società potrebbe essere coinvolta nella massa in circolazione di monete contraffatte o alterate sia con dolo sia con colpa.
<i>art. 455 c.p.</i>	<i>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</i>	Tale fattispecie di reato si realizza nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.	La Società potrebbe essere coinvolta nella massa in circolazione di monete contraffatte o alterate sia con dolo sia con colpa.

<p>art. 457 c.p.</p>	<p><i>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</i></p>	<p>La condotta criminosa si realizza nel caso in cui un soggetto spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.</p>	<p>La Società potrebbe essere coinvolta nella messa in circolazione di monete contraffatte o alterate sia con dolo sia con colpa.</p>
<p>art. 459 c.p.</p>	<p><i>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</i></p>	<p>Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.</p>	<p>La Società potrebbe essere coinvolta nell'acquisto, nella detenzione o nella messa in circolazione all'interno dello Stato italiano di valori di bollo contraffatti.</p>
<p>art. 464 commi 1 e 2 c.p.</p>	<p><i>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</i></p>	<p>La fattispecie di reato si configura nel caso in cui un soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</p>	<p>La Società potrebbe essere coinvolta nell'acquisto, nella detenzione o nella messa in circolazione all'interno dello Stato italiano di valori di bollo contraffatti o alterati.</p>
<p>art. 473 c.p.</p>	<p><i>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti</i></p>	<p>La fattispecie in esame potrebbe realizzarsi nel caso in cui la Società utilizzi segni distintivi di altre imprese per commercializzare un prodotto assicurativo avente caratteristiche peculiari o compiere, con qualsiasi altro mezzo, atti idonei a creare confusione con prodotti e con attività di un concorrente.</p>	<p>La Società potrebbe essere coinvolta in relazione all'utilizzo da parte della Società di segni distintivi già registrati da altre società operanti nello stesso ambito di attività e per commercializzare un prodotto assicurativo avente peculiari caratteristiche (nella documentazione verso la clientela: polizza, documentazione commerciale, documentazione sinistri, etc, , nelle piattaforme di comunicazione con la clientela: sito internet, etc, nelle loghi e nelle</p>

<p><i>art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</i></p>	<p>Tale fattispecie di reato si realizza nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Si realizza altresì nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma.</p>	<p>insegne delle strutture di intermediazione: insegne di agenzia, etc). Tale condotta, creando confusione nei prodotti assicurativi, potrebbe avvantaggiare la Società inducendo gli assicurati a sottoscrivere polizze assicurative che già ritengono di conoscere.</p> <p>La Società potrebbe essere coinvolta nell'acquisto di documentazione con segni distintivi, brevetti, modelli e disegni contraffatti od alterati (polizza, documentazione commerciale, documentazione sinistri, sito internet, insegne di agenzia, etc).</p>
--	---	--

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25- bis.1 del Decreto)

8.12 Le fattispecie dei reati contro l'industria e il commercio

L'articolo 15 della L. 99/2009 ha introdotto l'art. 25-*bis.1*, il quale annovera nel corpus normativo i reati di: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (513-*bis* c.p.), frodi contro le industrie nazionali (514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (516 c.p.), vendita di prodotti con segni mendaci (517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517-*ter* c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (517-*quater* c.p.).

8.12.1 Fattispecie di reato applicabili alla Società

Nella tabella che segue si elencano le fattispecie di reato, tra quelle indicate dall' art. 25-*bis*.1 del Decreto, che potrebbero potenzialmente interessare la Società in relazione alle attività "sensibili" individuate nell'ambito dell'attività di *risk self assessment*. Inoltre, al fine di favorire la comprensione dei singoli reati e la potenziale condotta criminosa che potrebbe integrare la commissione degli stessi, sono indicati, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, esempi di possibili comportamenti illeciti che potrebbero essere posti in essere dai destinatari del presente Modello.

TAB. 8.12.1

RIF. ART.	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
<i>art. 513 c.p.</i>	<i>Turbata libertà dell'industria o del commercio</i>	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui un soggetto adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Rientrano nell'ambito di protezione della norma tutti i tipi di attività economica che rispettino i requisiti di organizzazione, economicità e professionalità previsti dall'art., 2082 c.c. per l'esercizio dell'attività imprenditoriale.	La Società potrebbe adottare politiche di commercializzazione o pubblicizzazione particolarmente aggressive e condotte attraverso raggiri o simulazioni al fine di sviare la clientela di un determinato competitor oppure nel caso in cui utilizzi mezzi fraudolenti diretti nei confronti di un intermediario assicurativo che collabora con un competitor al fine di indurlo a cessare la propria attività di promozione dei prodotti assicurativi concorrenti e, quindi, di conquistare la quota di mercato.
<i>Art. 513-bis c.p.</i>	<i>Illecita concorrenza con minaccia o violenza</i>	La condotta criminosa si configura nel caso in cui un soggetto compia gli atti di violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.	Un soggetto della Società, attraverso minacce o violenze verso agenti, intermediari concorrenti o loro collaboratori, Potrebbe distorcere il normale quadro competitivo.

Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto)

8.13 Le fattispecie dei reati ambientali

La Legge 22 maggio 2015, n. 68, ha introdotto nel codice penale il nuovo Titolo VI-*bis* intitolato “Dei delitti contro l'ambiente”. Gran parte di tali delitti è configurata dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231. Le norme richiamate dall'art. 25-*undecies* riguardano: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.), distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.), norme in materia ambientale (Decreto Legislativo 3/04/2006 n. 152, c.d. Codice dell'Ambiente), disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 7 febbraio 1992 n. 150), misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Legge 28 dicembre 1993 n. 549, art. 3, comma 6), attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 202), inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.), disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-*sexies* c.p.), delitti associativi aggravati (art.452-*octies* c.p.).

8.13.1 Fattispecie di reato applicabili alla Società

Nella tabella che segue si elencano le fattispecie di reato, tra quelle indicate dall' art. 25-*undecies* del Decreto, che potrebbero potenzialmente interessare la Società in relazione alle attività “sensibili” individuate nell'ambito dell'attività di *risk self assessment*. Inoltre, al fine di favorire la comprensione dei singoli reati e la potenziale condotta criminosa che potrebbe integrare la commissione degli stessi, sono indicati, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, esempi di possibili comportamenti illeciti che potrebbero essere posti in essere dai destinatari del presente Modello.

TAB. 8.13.1

RIF. ART.	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
art. 256 comma 1, Legge 152/2006	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	La fattispecie in esame si realizza in caso di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.	La Società potrebbe essere coinvolta nei processi di gestione dei rifiuti derivanti da lavoro d'ufficio (toner, batterie, neon e lampadine, ecc).

<p>art. 256 comma 3, Legge 152/2006</p>	<p><i>Discarica non autorizzata</i></p>	<p>Tale fattispecie si configura nel caso di realizzo o gestione di una discarica non autorizzata.</p>	<p>La Società potrebbe essere coinvolta nei processi di gestione dei rifiuti derivanti da lavoro d'ufficio (toner, batterie, neon e lampadine, etc).</p>
<p>art. 256 comma 5, Legge 152/2006</p>	<p><i>Miscelazione di rifiuti</i></p>	<p>Tale fattispecie si configura nel caso in cui un soggetto, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti.</p>	<p>La Società potrebbe essere coinvolta nei processi di gestione dei rifiuti derivanti da lavoro d'ufficio (toner, batterie, neon e lampadine, etc).</p>
<p>art.257 comma 1 , Legge 152/2006</p>	<p><i>Bonifica dei siti</i></p>	<p>Il reato in esame si configura nel caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.</p>	<p>La Società potrebbe essere coinvolta nei processi di gestione dei rifiuti derivanti da lavoro d'ufficio (toner, batterie, neon e lampadine, ecc).</p>
<p>art.257 comma 2 , Legge 152/2006</p>	<p><i>Bonifica dei siti da sostanze pericolose</i></p>	<p>Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p>	<p>La Società potrebbe essere coinvolta nei processi di gestione dei rifiuti derivanti da lavoro d'ufficio (toner, batterie, neon e lampadine, ecc).</p>
<p>Artt. 452-bis c.p.; 452- quinqies c.p.</p>	<p><i>Inquinamento ambientale</i></p>	<p>La condotta è realizzata da chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>	<p>La Società potrebbe essere coinvolta nel deterioramento delle acque, per malfunzionamento di impianti delle strutture della Società.</p>

<p>Art. 452- quater c.p; 452-quinquies c.p.</p>	<p><i>Disastro ambientale</i></p>	<p>Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>
<p>Art. 452-octies c.p.</p>	<p><i>Delitti associativi aggravati</i></p>	<p>La condotta è realizzata da chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.</p>

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

8.14 La fattispecie del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Con il D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109, entrato in vigore il 9 agosto 2012, il legislatore ha dato attuazione alla Direttiva 2009/52/CE che ha modificato gli artt. 22 e 24 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, c.d. T.U. dell'immigrazione). L'art. 2 del D.Lgs. n.109/2012 ha introdotto nel corpus del D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-duodecies rubricato "Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". La responsabilità

dell'ente si configura unicamente nel caso in cui sussista almeno una delle aggravanti che caratterizzano il grave sfruttamento dei lavoratori di cui all'art. 22, comma 12-bis del T.U. delle leggi sull'immigrazione, ossia se:

- a) i lavoratori irregolari occupati nell'impresa sono in numero superiore a tre;
- b) i lavoratori irregolari occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) i lavoratori irregolari occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale, quali l'esposizione a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere.

8.14.1 Fattispecie di reato applicabile alla Società

Nella tabella che segue si elencano le fattispecie di reato, tra quelle indicate dall' art. 25-*duodecies* del Decreto, che potrebbero potenzialmente interessare la Società in relazione alle attività "sensibili" individuate nell'ambito dell'attività di *risk self assessment*. Inoltre, al fine di favorire la comprensione dei singoli reati e la potenziale condotta criminosa che potrebbe integrare la commissione degli stessi, sono indicati, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, esempi di possibili comportamenti illeciti che potrebbero essere posti in essere dai destinatari del presente Modello.

TAB. 8.14.1

RIF. ART.	REATI	DESCRIZIONE	ESEMPI
art.22, comma 12, d.lgs. 286/98	<i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare punisce la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso di soggiorno sia revocato o annullato o sia scaduto nel caso in cui non sia stato richiesto il rinnovo nei termini di legge.	La Società potrebbe essere coinvolta, a titolo esemplificativo: - nelle attività di selezione del personale legata all'impiego in azienda di personale non regolare (senza permesso di soggiorno).

8.15 La riforma del Codice Antimafia

La Legge 161/2017 di riforma del Codice Antimafia è stata pubblicata il 4 Novembre sulla Gazzetta Ufficiale n. 258/2017. Il provvedimento normativo ha esteso il catalogo dei reati presupposto della responsabilità

amministrativa degli enti. Il novellato art. 25-*duodecies* D. Lgs. 231/2001, infatti, prevede a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote per il reato di trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 3, 3-bis e 3-ter D. Lgs. 286/1998) e da 100 a 200 quote per il reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/1998). Per entrambi i reati è prevista, inoltre, l'applicazione delle sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001 per un tempo non inferiore ad un anno.

8.16 Le fattispecie di reato di cui alla Legge Europea 2017

La Legge Europea 2017 ha introdotto nuove fattispecie di reato nel novero dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. L'articolo 5, del Capo II, relativo alle disposizioni in materia di sicurezza, ha previsto l'inserimento nel Decreto Legislativo n. 231/2001 del nuovo articolo 25-*terdecies* ("Razzismo e xenofobia").

I nuovi reati-presupposto sono quelli previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, così come modificato dalla stessa Legge Europea, ai sensi del quale: *"si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232"*.

Il primo comma dell'articolo 25-*terdecies* prevede che, in caso di commissione dei reati di cui sopra, all'ente sia irrogata la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, ossia da 51.600 euro a 1.239.200 euro.